



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE NELLE BANDE 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, SU BASE NAZIONALE, PER L'UTILIZZO PER L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI TERRESTRI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A LARGA BANDA E ULTRA-LARGA, DI CUI ALLA DELIBERA N. 231/18/CONS DEL 23 MAGGIO 2018 DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.

DISCIPLINARE DI GARA

**di cui al Bando di Gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	5
1.1 DEFINIZIONI	5
2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE.....	6
3. DIRITTI D'USO, DURATA E OBBLIGHI DI COPERTURA E DI UTILIZZO.....	8
3.1 DIRITTI D'USO	8
3.2 DURATA DEI DIRITTI D'USO	10
3.3 LIMITI DI AGGIUDICAZIONE	10
3.4 OBBLIGHI GENERALI DI UTILIZZO	11
3.4.1 Banda 700 MHz SDL.....	11
3.4.2 Banda 3600-3800 MHz	11
3.4.3 Banda 26 GHz.....	12
3.5 OBBLIGHI DI COPERTURA	12
3.5.1 <i>Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD.....</i>	<i>12</i>
3.5.2 <i>Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz.....</i>	<i>16</i>
3.6 MODELLO DI COPERTURA	19
4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	22
4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	22
4.2 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	23
4.3 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
4.4 LINGUA	25
4.5 DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 4.3 LETTERA E)	25
4.6 RELAZIONE TECNICA.....	26
4.7 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	26
4.8 RISERVA DEL MINISTERO DI RICHIEDERE IDONEA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA, INTEGRAZIONE O CHIARIMENTO DEI REQUISITI	27
4.9 AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE	27
4.10 PUBBLICITÀ.....	27
4.11 TRATTAMENTO DEI DATI	27
4.12 DIVIETO DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE.....	28
5. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE	29
5.1 OFFERTE AMMISSIBILI E LIMITAZIONI.....	30
5.1.1 <i>Tipologie di lotti e relative offerte.....</i>	<i>30</i>
5.1.2 <i>Importi minimi.....</i>	<i>30</i>
5.1.3 <i>Deposito cauzionale</i>	<i>31</i>
5.1.4 <i>Tipologie di offerte ammissibili.....</i>	<i>32</i>
5.1.5 <i>Offerte attive di un partecipante</i>	<i>32</i>
5.1.6 <i>Numero massimo di offerte ammissibili.....</i>	<i>32</i>
5.2 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE INIZIALI	33
5.2.1 <i>Termine di presentazione delle offerte iniziali.....</i>	<i>33</i>

5.2.2	<i>Modalità di consegna delle offerte iniziali</i>	33
5.2.3	<i>Plico contenente le offerte</i>	33
5.2.4	<i>Documentazione allegata all’offerta e deposito cauzionale</i>	34
5.2.5	<i>Offerte economiche iniziali</i>	35
5.2.6	<i>Incameramento del deposito</i>	35
5.3	RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE.....	36
5.3.1	<i>Nomina</i>	36
5.3.2	<i>Compiti e funzioni del Responsabile</i>	36
5.4	APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE INIZIALI.....	37
5.4.1	<i>Rappresentanti dei partecipanti</i>	37
5.4.2	<i>Modalità di apertura dei plichi</i>	38
5.5	ESAME DELLE OFFERTE E PROCEDURE CONSEGUENTI.....	38
5.5.1	<i>Procedura in presenza di offerte per il lotto riservato a 700 MHz</i>	38
5.5.1.1	<i>Procedura in presenza di un solo offerente</i>	38
5.5.1.2	<i>Procedura in presenza di due o più offerenti</i>	38
5.5.1.3	<i>Procedura in caso di non aggiudicazione del lotto riservato</i>	39
5.5.2	<i>Procedura in presenza di offerte per i lotti non riservati</i>	39
5.5.2.1	<i>Procedura in presenza di un solo offerente</i>	39
5.5.2.2	<i>Procedura in presenza di due o più offerenti</i>	39
5.5.2.3	<i>Procedura per i blocchi non aggiudicati</i>	39
5.5.3	<i>Aggiudicazione</i>	39
6.	ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA’ COLLUSIVE	40
6.1	ADDESTRAMENTO PRELIMINARE ALLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	40
6.2	RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI.....	40
6.2.1	<i>Designazione</i>	40
6.2.2	<i>Poteri e revoca dei rappresentanti</i>	40
6.2.3	<i>Accesso</i>	41
6.2.4	<i>Codici identificativi</i>	41
6.2.5	<i>Vincolatività delle offerte</i>	41
6.3	DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE.....	41
6.3.1	<i>Nozione di collusione</i>	41
6.3.2	<i>Divieto di collusione</i>	42
6.3.3	<i>Obbligo di riservatezza</i>	42
6.3.4	<i>Acquisizione di informazioni riservate</i>	42
6.3.5	<i>Esclusione</i>	42
6.3.6	<i>Condotte dei partecipanti non aggiudicatari</i>	42
7.	FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	43
7.1	ATTIVAZIONE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	43
7.2	STATI DELLA GARA NELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI.....	43
7.3	TORNATE E INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI.....	43
7.4	TIPOLOGIE DI OFFERTE, PARTECIPANTI, GRADUATORIE.....	44
7.5	COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE, “OFFERTE VINCENTI”.....	45
7.6	OFFERTE VALIDE.....	45
7.7	GRADUATORIE PER OFFERTE DI PARI IMPORTO.....	45
7.8	IMPORTI MINIMI E MASSIMI DELLE OFFERTE.....	46
7.8.1	<i>Incremento minimo percentuale</i>	46
7.8.2	<i>Arrotondamento</i>	46
7.8.3	<i>Importi minimi per nuove offerte</i>	46
7.8.4	<i>Importi minimi per rilanci su proprie offerte</i>	47

7.8.5	<i>Importo massimo per nuove offerte o rilanci su proprie offerte</i>	47
7.9	ULTIME MIGLIORI OFFERTE	47
7.10	DEFINIZIONE DI PARTECIPANTE ATTIVO	48
7.11	DIRITTI DI PAUSA	48
7.12	RITIRO DI UN PARTECIPANTE	48
7.13	CHIUSURA DELLA FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	48
7.14	AGGIUDICAZIONE	49
7.14.1	<i>Aggiudicazione per le procedure di cui all'art. 5 della delibera 231/18/CONS</i>	49
7.14.2	<i>Aggiudicazione per le procedure di cui all'art. 6 della delibera 231/18/CONS</i>	49
7.15	ASSEGNAZIONE DEI BLOCCHI DI FREQUENZE AGLI AGGIUDICATARI	49
8.	PROCEDURE IN CASO DI FREQUENZE PRECEDENTEMENTE NON ASSEGNATE	51
8.1	SOGGETTI AMMESSI	51
8.2	SCHEMA DELLA PROCEDURA	51
8.3	LIMITAZIONI SUI DIRITTI D'USO AGGIUDICABILI E DEPOSITO CAUZIONALE	51
8.4	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE INIZIALI	52
8.5	MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE OFFERTE INIZIALI	52
8.6	PLICO CONTENENTE LE OFFERTE	52
8.6.1	<i>Partecipante che non ha presentato offerte iniziali per la fase principale</i>	52
8.6.2	<i>Partecipante che ha presentato offerte iniziali per la fase principale</i>	53
8.7	OFFERTE ECONOMICHE	53
8.7.1	<i>Offerte valide</i>	53
8.7.2	<i>Importo minimo</i>	54
8.8	APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE	54
8.8.1	<i>Rappresentanti dei partecipanti</i>	54
8.8.2	<i>Modalità di apertura dei plichi</i>	54
8.9	ESAME DELLE OFFERTE E PROCEDURE CONSEGUENTI	55
8.9.1	<i>Procedura in presenza di un solo offerente</i>	55
8.9.2	<i>Procedura in presenza di due o più offerenti</i>	55
8.10	FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI	55
8.11	AGGIUDICAZIONE	55
9.	ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO	56
9.1	COMUNICAZIONI AGLI AGGIUDICATARI	56
9.2	ASSEGNAZIONE DEI BLOCCHI DI FREQUENZE AGLI AGGIUDICATARI	56
9.3	SEDUTA PUBBLICA DI ASSEGNAZIONE DEI BLOCCHI GENERICI	56
9.4	COMUNICAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEI BLOCCHI	56
10.	PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO	57
10.1	ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL DIRITTO D'USO	57
10.1.1	<i>Contributi per il rilascio del diritto d'uso</i>	58
10.2	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA	58
10.3	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI	59
10.4	RICHIESTA DI ALTRI TITOLI AUTORIZZATORI	59
10.5	RILASCIO DEI DIRITTI D'USO	60
10.6	OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO	60
10.6.1	<i>Usò degli apparati e approvazione delle interfacce</i>	62
10.7	OGGETTO SOCIALE E SEDE DEL TITOLARE DEL DIRITTO D'USO	62
10.8	VARIAZIONI	62

10.9	MISURE ASIMMETRICHE	63
10.9.1	<i>Condizioni per l'utilizzo ordinato, efficiente e non interferente</i>	63
10.9.1.1	Banda 700 MHz FDD e SDL	63
10.9.1.2	Banda 3600-3800 MHz	63
10.9.1.3	Banda 26 GHz	64
10.9.2	<i>Roaming</i>	65
10.9.3	<i>Obblighi di accesso in banda 3600 – 3800 MHz</i>	66
10.9.4	<i>Modello di condivisione in banda 3600 – 3800 MHz</i>	67
10.9.5	<i>Obblighi di accesso per la banda 26 GHz</i>	68
10.9.6	<i>Modello di condivisione in banda 26 GHz</i>	69
	Allegato A	71
	Allegato B	75
	Allegato C	76
	Allegato 1	77

DISCIPLINARE DI GARA

di cui all'Avviso di Gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

1. INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti anche il "Disciplinare") specifica, in conformità alle prescrizioni dell'Avviso di gara, la procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui alla delibera n. 231/18/CONS dell'8 maggio 2018 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Autorità") pubblicata sul sito Web dell'Autorità in data 23 maggio 2018.

Il presente Disciplinare, rilasciato in copia autentica dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche il "Ministero"), Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, assieme all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz .

Ai soli fini informativi, i testi dell'Avviso e del Disciplinare sono disponibili sul sito web del Ministero www.mise.gov.it. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet, prevalgono i primi.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

assegnazione: individuazione del lotto di frequenze attribuibile al partecipante al termine della procedura di gara con redazione della relativa graduatoria;

aggiudicazione: provvedimento di approvazione delle graduatorie formulate dal Responsabile della procedura di gara;

attribuzione: provvedimento di rilascio dei diritti d'uso agli aggiudicatari .

2. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Si richiamano alcune delle principali disposizioni che regolano la materia ed in particolare:

- a) legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- b) legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- c) decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato Codice, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 e s.m.i.;
- d) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014;
- e) decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 143 del 23 giugno 2015;
- f) delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3,5 GHz*”;
- g) avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche Ministero) per l’*acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di proposte sperimentali pre-commerciali 5G nella porzione di spettro 3.6-3.8 GHz*, ai sensi della Determina Direttoriale del 16 marzo 2017;
- h) determina direttoriale del Ministero del 2 agosto 2017, con cui è stata approvata la graduatoria delle migliori proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G, e il successivo comunicato del Ministero del 20 settembre 2017 di approvazione delle proposte progettuali definitive;
- i) delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 183/18/CONS, dell’11 aprile 2018, recante “*il parere ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste di proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz*”.
- j) legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, che prevede misure concernenti l’uso efficiente dello spettro e la transizione verso la tecnologia 5G;

- k) delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 231/18/CONS, dell’ 8 maggio 2018 , recante “*procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, e la successiva nota del 3 luglio 2018 (acquisita al prot. n. 43516) con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito agli obblighi di copertura della banda 3600-3800 MHz di cui all’art. 13 della citata delibera;
- l) bozza di revisione del vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze messa in consultazione pubblica in data 27 giugno 2018, sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it, che tiene conto della necessità di riservare a scopi di ordine pubblico, sicurezza e difesa, e per i soccorsi in caso di catastrofi (PPDR) un blocco in banda 700 SDL

Per ogni ulteriore aspetto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Sulla base di quanto previsto al comma 1042 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il supporto per la gestione delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz è fornito dalla Fondazione Ugo Bordoni, in base alla convenzione stipulata valida fino alla data del 31 dicembre 2022.

3. DIRITTI D'USO, DURATA E OBBLIGHI DI COPERTURA E DI UTILIZZO

3.1 Diritti d'uso

Oggetto di gara sono i diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui alla Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità.

Sono rilasciabili diritti d'uso nelle seguenti bande di frequenza:

- banda 700 MHz FDD: 1 lotto riservato di frequenze FDD composto da due blocchi di frequenza ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato (denominati A1+A2), assegnabile su base nazionale per nuovi entranti e per il *remedy taker* della concentrazione comunitaria M.7758;
- banda 700 MHz FDD: fino a 4 lotti di frequenze FDD, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, assegnabili su base nazionale, denominati da A3 a A6;
- banda 700 MHz SDL: fino a 3 lotti di frequenze, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz, assegnabili su base nazionale, denominati da B1 a B3;
- banda 3600-3800 MHz: fino a 4 lotti denominati lotti C1, C2, C3 e C4; il lotto C1, che è proposto come lotto specifico ed è posto nella parte alta della gamma, e il lotto C2 sono composti da 80 MHz nominali ciascuno, mentre i lotti C3 e C4 sono composti da 20 MHz nominali ciascuno;
- banda 26 GHz: fino a 5 lotti di frequenze, composti da 200 MHz nominali ciascuno, denominati da D1 a D5.

Gli intervalli di frequenze afferenti i lotti oggetto di gara, di cui alla Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, vengono riportati, espressi in MHz e GHz, nelle figure seguenti.




Figura 1 - Legenda

	694-703	
Banda di guardia	Lotto generico A1-A6	FDD UPLINK
	Lotto generico A1-A6	
Banda di guardia		
Lotto generico B1-B3		SDL
Lotto generico B1-B3		
Lotto generico B1-B3		
Lotto generico A1-A6		FDD DOWNLINK
Lotto generico A1-A6		
Banda di guardia		

Figura 2 – Banda 700 MHz

3600-3620	
3620-3640	
3640-3660	
3660-3680	
3680-3700	
3700-3720	
3720-3740	
3740-3760	
3760-3780	
3780-3800	
TDD	
Lotti generici C2 (80 MHz) C3 (20 MHz) C4 (20 MHz)	
Lotto specifico C1 (80 MHz)	

Figura 3 – Banda 3600 -3800 MHz

26500-26700	
26700-26900	
26900-27100	
27100-27300	
27300-27500	
TDD	
Lotto generico D1-D5	

Figura 4 – Banda 26.5-27.5 GHz

I diritti d'uso sono considerati, fatta eccezione per il lotto specifico C1, tra loro equivalenti in ciascuna banda ai fini delle procedure di gara. L'allocazione dei blocchi generici nelle rispettive bande di frequenza viene effettuata al termine della fase dei miglioramenti competitivi, con le modalità indicate nel successivo capitolo 9.

3.2 Durata dei diritti d'uso

I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente Disciplinare saranno disponibili secondo il seguente calendario :

- 3.6 - 3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz dal 1 gennaio 2019
- 700 MHz dal 1 luglio 2022

e hanno durata sino al 31 dicembre 2037, sono rinnovabili secondo la normativa vigente e non possono essere ceduti a terzi senza previa autorizzazione da parte del Ministero. La cessione delle frequenze è ammessa solo dopo 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, purché vi sia stato il preventivo assolvimento dei relativi obblighi di copertura; per le frequenze ottenute tramite l'aggiudicazione del lotto riservato tale termine è esteso a 48 mesi, così come previsto dall'art. 19, comma 5, della summenzionata Delibera.

Sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.

3.3 Limiti di aggiudicazione

Ciascun partecipante alle procedure di cui all'Avviso di gara può aggiudicarsi diritti d'uso con le seguenti limitazioni:

- a. per i lotti in banda 700 MHz FDD, con un limite di 2x30 MHz valutato comprendendo le frequenze nelle bande a 800 e 900 MHz di cui abbia titolarità, in ogni caso con un limite di 2x15 MHz nella sola banda 700 MHz FDD;
- b. per i lotti in banda 700 MHz SDL senza nessun limite;
- c. per i lotti in banda 3600-3800 MHz, con un limite di 100 MHz intra-banda, e, inter-banda, con un limite di 100 MHz valutato su base nazionale e per ciascuna area comprendendo anche le frequenze nelle bande 3400-3600 MHz di cui abbia titolarità, secondo quanto di seguito specificato;
- d. per i lotti in banda 26 GHz, con un limite di 400 MHz.

I titolari di diritti d'uso di frequenze in banda 3400-3600 MHz possono partecipare alle procedure di cui al presente Disciplinare per i lotti C1-C4 e, nel caso di aggiudicazione, ove superino il *cap*, rinunziano alle frequenze in banda 3400-3600 MHz per la quota eccedente, a partire dalla scadenza degli iniziali diritti d'uso di cui alla Delibera n. 209/07/CONS, nel caso in cui questi siano stati prorogati. A tal fine si impegnano esplicitamente a tale rinunzia al momento della presentazione della domanda di partecipazione e tengono indenne lo Stato da qualunque onere a riguardo.

Ai fini della valutazione del possesso di frequenze ai sensi delle lettere a) e c) , un partecipante si considera titolare di diritti d'uso di frequenze in banda 800 (900) (3400-3600) MHz anche se:

- a. eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d'uso di frequenze in banda 800 (900) (3400-3600) MHz;

- b. sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d'uso di frequenze in banda 800 (900) (3400-3600) MHz;
- c. sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d'uso di frequenze in banda 800 (900) (3400-3600) MHz.

Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente Disciplinare sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente paragrafo e dichiarando esplicitamente la titolarità o non titolarità di diritti d'uso sopracitati.

3.4 Obblighi generali di utilizzo

Ai fini dei successivi paragrafi, per utilizzo delle frequenze assegnate si intende la messa in servizio delle relative Base Station o Central Station o di collegamenti fissi (P-P o P-MP) o small cell con accensione delle relative portanti con specifico utilizzo delle frequenze assegnate e copertura del territorio di riferimento della cella o settore, connesse ad una rete di trasporto che garantisca il trasporto del traffico in modalità end-to-end e l'avvio del servizio commerciale, utilizzando le frequenze assegnate. Il servizio commerciale è inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico ovvero mediante offerta di accesso wholesale, anche nella forma di roaming, MORAN, MOCN, o fornitura di slice, di norma con divieto di pooling delle frequenze.

3.4.1 Banda 700 MHz SDL

Gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz SDL sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso, come definito all'art. 11 comma 2 della Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall'ISTAT, comprese nell'area di estensione geografica del proprio diritto d'uso, entro 36 mesi dal rilascio del diritto d'uso, come riportato all'articolo 11 della citata Delibera.

Inoltre gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz SDL sono tenuti a trasmettere al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, fino al termine del diritto d'uso, lo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a banda larga o ultra-larga impiegante le frequenze aggiudicate e la fornitura del relativo servizio, documentando, in particolare, la diffusione dei siti, le architetture di rete e le tecnologie implementate.

3.4.2 Banda 3600-3800 MHz

Gli aggiudicatari di lotti in banda 3600-3800 MHz sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso, come definito all'art. 11 comma 2 della Delibera n. 231/18/CONS del dell'Autorità, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi

dati rilasciati dall'ISTAT, comprese nell'area di estensione geografica del proprio diritto d'uso, entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso, o dalla disponibilità nominale delle frequenze qualora successiva, come riportato all'articolo 11 della citata Delibera .

Inoltre gli aggiudicatari di lotti in banda 3600-3800 MHz sono tenuti a trasmettere al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, fino al termine del diritto d'uso, lo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a banda larga o ultra-larga impiegante le frequenze aggiudicate e la fornitura del relativo servizio, documentando, in particolare, la diffusione dei siti, le architetture di rete e le tecnologie implementate.

3.4.3 Banda 26 GHz

Gli aggiudicatari di lotti in banda 26 GHz sono tenuti ad installare la rete radio a banda larga o ultra-larga e utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso, come definito all'art. 11 comma 2 della Delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, in tutte le province italiane, geograficamente delimitate dai confini amministrativi riportati negli ultimi dati rilasciati dall'ISTAT, comprese nell'area di estensione geografica del proprio diritto d'uso, entro 48 mesi dal rilascio del diritto d'uso, come riportato all'articolo 11 della citata Delibera.

Inoltre gli aggiudicatari di lotti in banda 26 GHz sono tenuti a trasmettere al Ministero e all'Autorità, con cadenza annuale, fino al termine del diritto d'uso, lo stato di avanzamento concernente la realizzazione della rete radio a banda larga o ultra-larga impiegante le frequenze aggiudicate e la fornitura del relativo servizio, documentando, in particolare, la diffusione dei siti, le architetture di rete e le tecnologie implementate.

3.5 Obblighi di copertura

3.5.1 Obblighi di copertura e utilizzo dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 700 MHz FDD

1. Entro 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, ciascun aggiudicatario dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD è tenuto ad avviare il servizio commerciale, come definito all'art. 11, comma 2 della Delibera 231/18/CONS dell'Autorità, utile a soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere ad almeno l'80% della popolazione nazionale la corretta fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente *indoor*, di servizi 5G, tali da garantire lo sviluppo di applicazioni per tutti gli scenari d'impiego attesi m-MTC (massive-Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication), eMBB (enhanced Mobile BroadBand), comunque assicurando in quest'ultimo caso d'uso una velocità nominale di *download* non inferiore a 30 Mbps. La copertura dovrà in ogni caso comprendere tutti i comuni con più di 30.000 abitanti e tutti i capoluoghi di provincia. Un nuovo entrante ha 12 mesi in più per raggiungere gli stessi obiettivi di copertura ed avvio del servizio. Ai fini del predetto obbligo riguardo la copertura dei comuni è possibile ricorrere ad accordi fra gli operatori con le seguenti condizioni e limiti:

- a. l'accordo riguarda al più 2 operatori per un determinato gruppo di comuni;
- b. ciascun accordo non supera il 20% dell'entità dell'obbligo;
- c. l'accordo riguarda il soddisfacimento dell'obbligo utilizzando le specifiche frequenze a 700 MHz FDD;

- d. la durata dell'accordo sia di norma pari alla durata del diritto d'uso; nel caso l'accordo dovesse cessare per qualunque motivo i contraenti debbono soddisfare l'obbligo individualmente.
2. Entro 14 mesi dalla data di aggiudicazione gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura di cui al punto 1, specificando i siti e le frequenze da utilizzare, e lo aggiornano entro il 31 gennaio di ogni anno (di seguito "*cadenza annuale*"), dettagliando gli eventuali accordi raggiunti. Il piano finale da presentare entro il 62° mese dalla data di aggiudicazione, dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Il piano potrà essere modificato, nel rispetto dell'obbligo, e notificato al Ministero e all'Autorità. L'Autorità può rendere pubblici i predetti piani in forma aggregata.
3. Gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD sono collettivamente tenuti a raggiungere, entro 54 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, sulla base di accordi reciproci nel rispetto delle norme sulla concorrenza, la copertura del 99.4% della popolazione nazionale con avvio del servizio commerciale, come definito all'art. 11, comma 2 della Delibera 231/18/CONS dell'Autorità, utile a soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere la corretta fruizione, in maniera ragionevole anche in ambiente *indoor*, di servizi 5G, come descritti al precedente punto 1. Per tale impiego è consentito il *roaming* anche nella forma con *pooling* delle frequenze.
4. Nel computo della percentuale di popolazione di cui al punto 3, gli aggiudicatari includono almeno il 90% della popolazione dei comuni indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente Disciplinare.
5. Entro 14 mesi dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 3, inclusivo delle modalità di verifica, e lo aggiornano con *cadenza annuale*. Il piano finale da presentare entro il 74° mese dalla data di aggiudicazione dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Tale piano potrà essere modificato sulla base di accordi successivi notificati al Ministero e all'Autorità. Il piano precisa gli impegni degli aggiudicatari al rispetto degli obblighi assunti. Inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, il piano prevede che, in caso di inadempimento, anche parziale, le conseguenze economiche siano ripartite equamente tra le parti. Resta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili. Le sanzioni sono di norma proporzionate alla popolazione non coperta.
6. In caso di reiterata inapplicazione dell'accordo di cui al punto 3, oltre alle sanzioni previste al punto 5, il Ministero dispone la revoca dei diritti d'uso di tutti gli aggiudicatari nelle aree interessate. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto.
7. Entro 42 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD in maniera collettiva, mediante accordi reciproci nel rispetto delle norme sulla concorrenza, sono tenuti a coprire tutte le principali direttrici nazionali di trasporto stradale e ferroviario da intendersi rispettivamente quali le autostrade, definite secondo la classificazione del Codice della strada, e le linee ferroviarie ad alta velocità, come definite nel d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, ivi incluse le stazioni ferroviarie ad esse connesse, nonché le linee di trasporto stradali e ferroviarie nazionali che fanno parte di

corridoi identificati a livello comunitario, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1316/2013. Sono, altresì, incluse nell'obbligo di copertura, con le specifiche frequenze dei lotti 700 MHz FDD, le aree di seguito indicate:

- n. 351 aree rappresentate dal sedime dei porti marittimi nazionali, commerciali e turistici, secondo la classificazione di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, „sono stati esclusi quelli di cui alla categoria I;
- n. 42 aree rappresentate dagli scali aeroportuali operativi nazionali aperti al traffico civile commerciale di linea

Tali aree, note al momento della pubblicazione del presente Disciplinare – fatti salvi i successivi aggiornamenti sono rispettivamente pubblicate sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ENAC.

L'obbligo si intende soddisfatto qualora almeno uno degli aggiudicatari fornisca il segnale radioelettrico tale da soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere agli utenti finali la corretta fruizione di servizi 5G, come descritti al precedente punto 1, tenendo conto anche degli scenari di mobilità del sistema ricevente, incluse le applicazioni rilevanti per i settori verticali coinvolti e pertinenti alle specifiche frequenze.

8. Ciascun aggiudicatario, nelle aree coperte di cui al punto precedente, non ricadenti nell'ambito di un perimetro urbano, è tenuto a fornire il servizio di *roaming*, anche nella forma con *pooling* delle frequenze e a condizioni di reciprocità, a tutti gli altri aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD al fine di stabilire servizi nazionali senza soluzione di continuità lungo le direttrici di trasporto individuate. Il servizio di *roaming*, su base commerciale, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, può essere fornito anche in altre modalità tecniche previo accordo fra le parti. È fatta salva come ragione tecnica ostativa al raggiungimento della copertura in una data area l'opposizione documentata del proprietario del sedime alla posa dell'infrastruttura, ad esempio per la copertura di *tunnel*, gallerie, o assimilabili.

9. Entro 14 mesi dall'aggiudicazione, gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 7, inclusivo delle modalità di verifica, e lo aggiornano con *cadenza annuale*. Il piano finale da presentare entro il 62° mese dalla data di aggiudicazione dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Il piano potrà essere modificato sulla base di accordi successivi notificati al Ministero e all'Autorità. Il piano precisa gli impegni degli aggiudicatari al rispetto degli obblighi assunti. Inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, il piano prevede che, in caso di inadempimento, anche parziale, le conseguenze economiche siano ripartite equamente tra le parti. Resta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili. Le sanzioni sono di norma proporzionate all'entità dell'inadempienza.

10. In caso di reiterata inapplicazione dell'accordo di cui al punto 7, oltre alla sanzione di cui al punto 9, il Ministero dispone la revoca dei diritti d'uso di tutti gli aggiudicatari nelle aree interessate. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto.

11. Entro 2 anni dall'aggiudicazione il Ministero individua, anche eventualmente sentita l'ANCI, il numero di località turistiche soggette ad obbligo di copertura, nel limite superiore di 2.400 su tutto il territorio nazionale, interessate da una quota di presenze turistiche significativa rispetto al numero dei residenti. Tali località sono identificate sulla base delle classificazioni amministrative territoriali applicabili, tenendo conto dei più recenti elenchi

definiti dall'ISTAT, includendo, in maniera esemplificativa ma non esaustiva: a) frazioni comunali; b) centri abitati temporanei quali luoghi di convegno o villaggio turistico, gruppi di villini o alberghi e assimilati destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente; c) località "speciali" quali nuclei sotto-soglia o nuclei speciali montani, tra cui gruppi di case isolate o insediamenti residenziali occupati stagionalmente.

12. Il Ministero suddivide le predette località in un numero di liste pari al numero dei blocchi in banda 700 MHz FDD. Le liste sono formate ordinando tutte le località identificate, suddivise per regione, sulla base della superficie dell'area, e prendendo per la lista i , con i che va da 1 al numero dei blocchi K , le località che si trovano al posto $i+Kn$ nell'ordine complessivo, per ogni regione, con n che va da 0 fino al valore necessario a esaurire le liste. Al termine della costruzione delle liste il Ministero effettua un sorteggio associando ciascuna lista ad un lotto 700 MHz FDD. Ciascun aggiudicatario dei lotti 700 MHz FDD è tenuto, entro 66 mesi dall'associazione della predetta lista come notificatagli, a coprire almeno il 90% delle località incluse nella lista associata ai diritti d'uso aggiudicati, offrendo un servizio di copertura e avvio del servizio identico a quello di cui al punto 1. Il nuovo entrante ha 12 mesi di tempo in più per realizzare l'obbligo. La copertura può essere assolta per ciascuna area identificata, ove tale area risulti verificatamente priva di una copertura qualificata in una zona, specificatamente individuata al momento dell'inclusione dell'area nella lista e di norma indipendente dalla rete di uno specifico aggiudicatario, da parte dell'aggiudicatario cui l'area è pertinente, mediante l'installazione verificata di al più una nuova stazione radio base da parte dell'aggiudicatario stesso.

13. Entro 180 giorni dalla notifica di cui al punto precedente gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per il raggiungimento del predetto obiettivo, inclusivo delle modalità di verifica, e lo aggiornano con *cadenza annuale*. Il piano finale da presentare entro il 54° mese dalla data della predetta notifica dettaglia il raggiungimento dell'obiettivo e diventa vincolante. Il piano potrà essere modificato sulla base di accordi successivi autorizzati dal Ministero, non più di una volta l'anno, ove dalle modifiche non risulti una elusione dell'obbligo. Le liste sono pubblicate e aggiornate associando il nome dell'aggiudicatario tenuto alla copertura.

15. Ai fini dell'obbligo di cui ai punti 1, 3, 7 e 12 gli aggiudicatari possono utilizzare anche altre frequenze di cui siano in possesso, purché non comportino l'utilizzo di terminali diversi da quelli di tipo *consumer* normalmente disponibili sul mercato che supportano servizi 5G in banda 700 MHz FDD.

16. Il servizio di cui ai punti 1, 3, 7, 12 è inteso nella forma di offerta direttamente al pubblico ovvero mediante offerta di accesso *wholesale*, anche nella forma del *roaming*, MORAN (Multi Operator Radio Access Network), MOCN (Multi Operator Core Network), o fornitura di *slice*, purché detta offerta consenta, nelle aree in cui esista un obbligo di copertura, all'operatore che acquista il servizio *wholesale* di offrire con la stessa tempistica e le stesse modalità il servizio al pubblico.

3.5.2 *Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz*

1. Gli obblighi di cui ai punti da 2 a 12 del presente paragrafo si applicano agli aggiudicatari delle frequenze in banda 3600-3800 MHz che si siano aggiudicati frequenze per almeno 80 MHz in tale banda, ai sensi del presente Disciplinare, e a quegli aggiudicatari che assommando le frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui siano in possesso o di cui abbiano l'utilizzo anche mediante accordi, raggiungano almeno 80 MHz su base nazionale. Ai fini della valutazione della cumulatività dei diritti d'uso si applica quanto previsto all'art. 3, commi 6 e 7 della Delibera 231/18/CONS.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, della Delibera 231/18/CONS, l'obbligo di copertura consiste nella fornitura, a semplice richiesta ed entro un tempo ragionevole proporzionato alle tempistiche medie del mercato per servizi simili, comunque non superiore a sei mesi dalla richiesta, di un servizio di connettività, sia a livello *retail* che *wholesale* a scelta del richiedente, in grado di soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere agli utenti finali la corretta fruizione di servizi 5G tali da garantire lo sviluppo di applicazioni per gli scenari d'impiego pertinenti alle relative frequenze, e in particolare assicurando in caso di scenari d'impiego di tipo eMBB una velocità nominale di *download* non inferiore a 30 Mbps, a condizioni, incluse quelle di prezzo, non discriminatorie rispetto al resto della propria utenza e senza imputare alcun maggiore onere derivante dalla ubicazione del richiedente.

3. È inteso richiedente prioritario, ai fini dell'individuazione del bacino d'obbligo, di cui all'art. 13 comma 4 della Delibera 231/18/CONS, qualunque persona fisica o giuridica domiciliata, anche non stabilmente, presso unità immobiliari che, per ciascuna regione del territorio nazionale, sulla base dei progetti riguardanti il piano strategico BUL nazionale, relativi ai bandi di gara gestiti da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "*Infratel*"), non risultano interessate da servizi di connettività a banda ultra-larga, nei comuni con numero di abitanti inferiori a 5.000 unità. Pertanto un richiedente prioritario in un comune può essere identificato non solo come risiedente in un'unità immobiliare eventualmente identificata al momento della pubblicazione del presente Disciplinare e del relativo Avviso di gara, ma anche in un momento successivo. Ne consegue che, in base all'attuale stato di attuazione del piano strategico BUL nazionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al sopracitato comma 4 della Delibera, è sufficiente che la lista d'obbligo che gli aggiudicatari sono tenuti a presentare includa almeno il 10% di tutti i comuni italiani sotto i 5.000 abitanti, come risultanti negli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT, anche quelli ove non siano state identificate unità immobiliari con richiedenti prioritari al momento della pubblicazione del presente disciplinare e del relativo Avviso di gara¹. Il Ministero si riserva di rendere note non appena disponibili, anche in forma disgiunta, le unità immobiliari all'interno di tali comuni che non risulteranno coperte dal piano strategico BUL.

4. Entro 90 giorni dall'aggiudicazione, ciascun aggiudicatario dei lotti in banda 3600-3800 MHz cui compete l'obbligo presenta al Ministero una propria lista d'obbligo di comuni da coprire di cui al punto che precede. La suddetta lista d'obbligo è ricompresa tra gli obblighi associati ai diritti d'uso. Un comune può essere presente nelle liste d'obbligo di tutti gli

¹ Cfr. nota dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmessa al Ministero in data 3 luglio 2018

aggiudicatari cui compete l'obbligo. Il piano della lista d'obbligo per ciascun aggiudicatario viene reso pubblico dal Ministero.

5. L'aggiudicatario cui compete l'obbligo ha 72 mesi dalla data di aggiudicazione per comprovare di essere pronto a fornire il servizio di cui al punto 2 nei comuni dichiarati nella propria lista d'obbligo. Sono fatti salvi i casi di documentata ed eccezionale difficoltà tecnica per procedere alla connessione. Deve inoltre raggiungere tale obiettivo in maniera almeno lineare rispetto al numero dei comuni iniziando al 24° mese e poi proseguendo con scadenze annuali fino al 72° mese. A tal fine il piano dei comuni da coprire presentato prevede la specifica sequenza temporale. La sequenza del piano può essere modificata non retroattivamente, previa notifica al Ministero, all'inizio di ciascun anno a partire dalla presentazione della lista, non più di una volta all'anno, purché nessun comune dichiarato servibile rimanga scoperto. L'aggiudicatario, non appena notificato delle pertinenti informazioni, può dichiarare il proprio interesse alla fornitura del servizio anche ai richiedenti, situati nei comuni della propria lista d'obbligo, afferenti a unità immobiliari oggetto dei bandi Infratel e che eventualmente siano rimasti scoperti. Il Ministero, eventualmente sentita Infratel fornisce le predette informazioni agli aggiudicatari non appena disponibili.

6. Al fine del rispetto dell'obbligo di cui al punto 5, all'inizio di ciascun periodo, ciascun aggiudicatario cui compete l'obbligo rende noto, mediante pubblica affissione o modalità equivalente, in ciascun comune soggetto all'obbligo e presente nel piano approvato di cui al punto 4, la disponibilità alla fornitura del servizio alle utenze da servire situate all'interno del comune stesso e le modalità per effettuare le richieste di attivazione commerciale del servizio. Il Ministero potrà approntare un meccanismo di pubblicità complementare sentite le competenti autorità comunali o l'ANCI o Infratel.

7. Ciascuna difformità nella fornitura del servizio di cui ai punti da 2 a 5 nelle aree d'obbligo nei tempi previsti è sanzionabile secondo le norme vigenti ed ove generalizzata può condurre alla sospensione del diritto d'uso nelle aree interessate, di estensione almeno regionale. Ove la mancata ottemperanza risulti generalizzata in oltre il 40% dei comuni soggetti all'obbligo è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

8. In relazione al rispetto degli obblighi di cui al punto 5, sono fatte salve eventuali limitazioni tecniche derivanti dal rispetto del modello di condivisione, che dovranno essere singolarmente giustificate in relazione all'impossibilità di fornire servizio ad uno specifico richiedente. In particolare l'aggiudicatario soggetto agli obblighi indicati non può includere nel proprio piano d'obbligo quei comuni ove le predette limitazioni tecniche impediscano l'utilizzo delle frequenze per oltre il 40% del territorio. In caso di sopravvenienza di detta limitazione il comune interessato dovrà essere tempestivamente sostituito nei propri piani di copertura con opportuna pubblicità.

9. Tutti i comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 5.000 che non sono inclusi nelle liste d'obbligo di tutti gli aggiudicatari costituiscono la lista libera. La lista libera può essere modificata in relazione agli aggiornamenti dei piani delle liste d'obbligo di cui al punto 12. Qualunque soggetto che risponda ai requisiti di cui al punto 10, a partire da 120 giorni dall'aggiudicazione, può dichiarare al Ministero la disponibilità a offrire il servizio di

cui al punto 2 in un comune della lista libera, obbligatoriamente almeno ad eventuali richiedenti prioritari, come definiti al punto 3 inclusi eventuali richiedenti di quel comune che ricadono in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, eventualmente rimasti scoperti e che saranno noti successivamente alla pubblicazione del presente Disciplinare. Il soggetto specifica quale blocco di frequenze intende utilizzare nel caso vi sia più di un blocco non utilizzato. L'aggiudicatario del blocco di frequenze interessato, per quel comune, è tenuto a concedere in *leasing* le rispettive frequenze. Detto *leasing* è da intendersi riferito a tutto il comune, salvo diverso accordo fra le parti. Il soggetto che assume l'obbligo di copertura per quel comune con quel determinato blocco di frequenze, salvo diversi accordi tra le parti, è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario un canone pari alla quota corrispondente proporzionata del prezzo aggiudicatario del blocco, rapportato alla popolazione del comune e alla durata residua, che dovrà essere fino alla scadenza dei diritti d'uso. Il soggetto che accede può presentare richieste cumulative. Tale soggetto può presentare richiesta di accesso ad un aggiudicatario anche per la fornitura dei servizi ai richiedenti di comuni presenti nella sua lista d'obbligo, situati in unità immobiliari oggetto dei progetti BUL, relativi ai bandi gestiti da Infratel, eventualmente rimasti scoperti e per i quali l'aggiudicatario non ha manifestato l'opzione di copertura di cui al punto 5. Per tale richiesta le condizioni di accesso sono negoziate tra le parti che devono agire in buona fede nell'interesse dell'utente. L'avvio dell'offerta dei servizi da parte dei soggetti che assumono l'obbligo di copertura deve avvenire, con le modalità di cui al punto 6, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto di *leasing*. Eventuali accordi di *sharing* sono lasciati alla negoziazione tra le parti. Il Ministero pubblica gli aggiornamenti della lista libera, l'elenco dei comuni coperti dai nuovi soggetti e il blocco di frequenze usato.

10. Il soggetto che intende accedere all'uso delle frequenze ai sensi del punto 9 non può essere un operatore di rete cui sono assegnati, direttamente o indirettamente, anche in seguito alle procedure di cui al presente Disciplinare, diritti d'uso di frequenze terrestri per servizi di comunicazione elettronica fino alla banda 3600-3800 MHz su base nazionale o su un'area di estensione geografica in cui risieda almeno il 40% della popolazione nazionale o che abbia accordi per l'utilizzo delle stesse frequenze su una simile area. Detto soggetto è tenuto a richiedere un'apposita autorizzazione al Ministero per la gestione della rete, qualora non ne sia già in possesso, e per l'uso delle frequenze ottenute in *leasing*. Il Ministero può individuare procedure semplificate per l'autorizzazione di tale tipo di *leasing*. Detto soggetto dovrà inoltre presentare al Ministero il proprio piano di uso delle frequenze nel comune indicato che viene altresì pubblicato sul sito *web* del soggetto. Il soggetto che accede è tenuto ai medesimi obblighi degli aggiudicatari in relazione all'utilizzo delle frequenze ed al rispetto del modello di condivisione.

11. Il soggetto che accede alle frequenze ai sensi del punto 9 è tenuto a concordare con l'aggiudicatario i meccanismi di protezione e coesistenza reciproca, ivi inclusa la sincronizzazione delle reti, in maniera da ridurre ragionevolmente gli oneri complessivi, avuto riguardo anche agli utilizzatori della banda adiacente e della stessa banda nelle aree adiacenti. Gli aggiudicatari, e in maniera reciproca i soggetti che accedono alle frequenze ai sensi del punto 9, pongono in essere tutti gli accorgimenti per proteggere le installazioni reciproche e non limitano indebitamente nuove installazioni. In caso di discordanza circa la specifica modalità di sincronizzazione, questa è definita dall'aggiudicatario che ha l'onere di provare che una diversa modalità costituirebbe pregiudizio insanabile al corretto funzionamento della propria rete.

12. Un aggiudicatario può, nei primi dieci giorni di ciascun mese, includere un comune non già incluso nella propria lista d'obbligo, salvo quei comuni che sono coperti con il proprio blocco dai soggetti terzi ai sensi del punto 9. L'aggiudicatario provvede a comunicare al Ministero la modifica della propria lista d'obbligo ai fini dell'aggiornamento della lista libera, l'eventuale esercizio dell'opzione di cui al punto 5, e, alla prima scadenza utile, aggiorna il proprio piano di copertura con modalità conformi a quanto previsto al punto 5. Ove l'aggiornamento avvenga dopo il termine dell'obbligo di cui al punto 5, la disponibilità ad offrire il servizio nel comune aggiunto è immediata.

13. Entro 48 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, l'aggiudicatario del lotto da 20 MHz nella banda 3600-3800 MHz è tenuto alla copertura, con le specifiche frequenze assegnate, di almeno il 5% della popolazione per ciascuna regione italiana. La copertura si intende quella in grado di soddisfare i requisiti operativi *standard* necessari a permettere agli utenti finali la fruizione di servizi 5G tali da garantire lo sviluppo di applicazioni per gli scenari d'impiego pertinenti alle relative frequenze, e in particolare assicurando in caso di scenari d'impiego di tipo eMBB una velocità nominale di *download* non inferiore a 30 Mbps. L'obbligo è da intendersi cumulativo nel caso un aggiudicatario si aggiudichi entrambi i lotti da 20 MHz ai sensi del presente Disciplinare e può considerarsi assorbito dall'obbligo di cui al punto 5 in caso l'aggiudicatario si sia aggiudicato anche un lotto da 80 MHz. L'inottemperanza agli obblighi di cui al presente punto è sanzionata secondo le norme del Codice. Ove l'inottemperanza riguardi più del 40% dell'obbligo può essere disposto il ritiro delle frequenze. In tal caso nessun rimborso è dovuto all'aggiudicatario inadempiente.

14. L'Autorità potrà definire successivamente un piano di obblighi di copertura, integrativo o sostitutivo di quello di cui al punto 13, in maniera giustificata e proporzionata, a carico degli aggiudicatari dei lotti da 20 MHz in caso di eventuali consolidamenti o accordi di uso delle frequenze con soggetti che dispongono di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz.

3.6 Modello di copertura

Ai fini della verifica degli obblighi di copertura di cui al presente Disciplinare di gara si applicano le seguenti definizioni:

1. Terminale di Utente

Per "Terminale di Utente" si intende un terminale corredato da uno o più moduli identificativi di utente (ad esempio: carte SIM).

2. Utente

Per "utente" si intende un possessore di un Terminale di Utente con diritto di accesso alla rete di uno specifico operatore.

3. BTS (Base Transceiver Station)

La BTS è l'entità ricetrasmittente che rappresenta il punto di accesso alla rete. Ogni BTS emette in broadcast un diverso identificativo.

4. Cella

Per "cella" associata ad una BTS si intende l'area geografica entro la quale i terminali d'utente riescono a decodificare l'identificativo trasmesso dalla BTS.

5. Sito

Locazione fisica ove sono installate una o più BTS.

6. Velocità nominale

Per “velocità nominale” in una direzione di collegamento di una connessione tra un Terminale di Utente e una BTS si intende la data-rate (in bit per secondo) del flusso di pacchetti dati di utente.

Per “data-rate nominale” di un utente si intende la data-rate della connessione dell’utente in assenza di altre connessioni attive alla stessa BTS.

7. Tasso di perdita dei pacchetti

Per “tasso di perdita dei pacchetti” si intende la probabilità che un pacchetto dati dell’utente sia non ricevuto o ricevuto errato e non correggibile a causa di errori imputabili al canale di propagazione.

8. Pixel

Ai fini della definizione della copertura di un’area geografica, si definisce *pixel* ognuna delle sottoaree risultanti da una partizione dell’area geografica stessa; i pixel rappresentano aree non sovrapposte, tipicamente di forma quadrangolare, la cui unione forma l’area geografica oggetto delle valutazioni di copertura, a meno delle approssimazioni ai confini dell’area geografica derivanti dalla partizione in pixel. Le valutazioni di copertura sono eseguite indipendentemente per ognuno dei pixel, selezionando un singolo punto geografico all’interno del pixel come rappresentativo dell’intero pixel. Un pixel appartiene ad un’area geografica se il punto rappresentativo ricade all’interno dei confini dell’area stessa.

9. Copertura di un pixel

Un pixel si definisce *coperto* da parte di un operatore assegnatario di diritti d’uso in una banda di frequenze se il servizio offerto agli utenti tramite apparati dell’operatore che impiegano tale banda soddisfa le seguenti condizioni:

- il pixel appartiene ad una cella dell’operatore;
- il valore di campo ricevuto almeno con il 90% di probabilità all’interno del pixel (*location probability*), in situazione *outdoor*, garantisce l’accesso ad un servizio dati di velocità nominale non inferiore a 30 Mbps in *download* e in maniera ragionevole anche in ambiente *indoor*, con qualità corrispondente a un valore di tasso di perdita dei pacchetti non superiore a 10^{-2} , indipendentemente dalla tecnologia impiegata;

valutate nel seguente scenario:

- la propagazione radioelettrica tra sito e pixel è valutata tramite modelli realistici che considerano la effettiva orografia e morfologia del territorio, secondo i correnti standard internazionali;
- non vi è interferenza generata da altri operatori dello stesso sistema né interferenza generata da altri sistemi;
- i valori di potenza in trasmissione alla BTS considerati per le valutazioni di copertura sono quelli nominali al lordo di eventuali riduzioni, derivanti dai vincoli sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dovuti alla coesistenza di altri operatori o sistemi radio.

10. Copertura di una percentuale di popolazione nazionale

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all’art 12, commi 1 e 3, e per le frequenze 3600-3800 MHz di cui all’art 13 comma 13, della delibera n. 231/18/CONS dell’Autorità, si definisce “percentuale di popolazione nazionale coperta” da un operatore il rapporto tra la popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e individuati partizionando il territorio nazionale, che risultano “coperti” dall’operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e la popolazione residente sull’intero territorio nazionale.

11. Copertura di una percentuale di popolazione di una regione

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all'art 12, commi 1 e 3, e per le frequenze 3600-3800 MHz di cui all'art 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, si definisce “percentuale di popolazione coperta in una regione” da un operatore il rapporto tra la popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e il cui punto rappresentativo rientra all'interno dei confini del territorio della regione, che risultano “coperti” dall'operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e la popolazione residente sull'intero territorio regionale.

12. Copertura di un comune

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all'art 12, comma 4, e per le frequenze 3600-3800 MHz all'art 13 commi 5 e 9 della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, un comune si definisce “coperto” da un operatore se la popolazione residente nei pixel, di area non superiore a 1 km² e il cui punto rappresentativo rientra all'interno dei confini del territorio del comune, che risultano “coperti” dall'operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9 e non inferiore al 90% della popolazione residente nel comune per le frequenze a 700 MHz FDD.

13. Copertura di infrastrutture

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz FDD di cui all'art 12, commi 7 e 8, della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, si definisce “percentuale di principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi coperta” collettivamente da più operatori il rapporto tra l'estensione di principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi nei pixel, di area non superiore a 1 km² e individuati partizionando il territorio nazionale, che risultano “coperti” dagli operatori in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e le principali direttrici nazionali di trasporto stradale, ferroviario e porti marittimi collocate sull'intero territorio nazionale.

13. Copertura di località turistiche

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di copertura per le frequenze a 700 MHz di cui all'art 12, commi 11 e 12, della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, si definisce “percentuale di località turistiche coperta” da un operatore il rapporto tra l'estensione delle località turistiche nei pixel, di area non superiore a 1 km² e individuati partizionando il territorio nazionale, che risultano “coperti” dall'operatore in base alla definizione di cui al precedente punto 9, e le principali località turistiche collocate sull'intero territorio nazionale.

14. Verifica raggiungimento obblighi di copertura

Le modalità tecniche e le procedure per la verifica del raggiungimento degli obblighi di copertura riportati nel presente Disciplinare di gara verranno definite dal Ministero, sentiti gli aggiudicatari, anche attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero, a cui parteciperanno i soggetti aggiudicatari e un soggetto terzo individuato dal Ministero che svolgerà la propria attività in conformità alle modalità sopra definite e sotto la direzione e il coordinamento del Ministero. Gli oneri relativi alle attività per il soggetto terzo, a partire dal 1° Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascuno degli aggiudicatari, separatamente per ogni tipologia di obbligo, in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso.

4. AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE

4.1 Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura imprese in forma di società di capitale. Possono altresì fare domanda organismi nella forma di o Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E), Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), consorzio o società consortile di cui all'art. 2602 del codice civile, a condizione che questi organismi si impegnino nella domanda di partecipazione ad assumere, prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali, anche ai sensi dell'art. 2615 *ter* del codice civile.
2. In ogni caso la società di capitale di cui sopra dovrà:
 - a) essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d'uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio approvato non oltre i tre mesi precedenti, ovvero da una situazione economico-patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante della società e confermata dal Presidente dell'Organo di Controllo Interno e, se diverso, dal Revisore Legale, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza degli obblighi minimi di copertura comunicati contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso. Qualora l'importo degli investimenti precedentemente comunicato risulti inferiore rispetto a quello indicato nella presentazione del piano di copertura, la società deve provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del piano di copertura, alla modifica del capitale sociale interamente versato. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d'uso. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
 - b) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
 - c) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d'uso.
3. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione previste dal presente Disciplinare soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.
4. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 3.3, non possono partecipare alle procedure di cui al presente Disciplinare soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
 - a) esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;
 - b) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, singolo o componente di consorzio;

- c) siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di consorzio.
5. Ai fini di quanto previsto ai punti 3 e 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/2005, e dell'influenza notevole di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile. Ai fini delle verifiche i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente Disciplinare sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo secondo le modalità previste al presente punto e dichiarando esplicitamente di non trovarsi nelle condizioni di esclusione cui ai punti 3 e 4.

4.2 Domande di partecipazione

L'ammissione alla procedura di assegnazione delle frequenze avviene successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione redatte in conformità a quanto di seguito indicato.

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in carta legale o resa legale, sottoscritta dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società, da ciascuno di essi, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 12,00 del **2 agosto 2018**, in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^a - Viale America 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto. Il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura *“Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz”*.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Proto tel. +39 06 54447007.

Nella domanda devono essere indicati a pena di esclusione:

- a) la denominazione, l'identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante ovvero dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società o consorzio;
- b) le eventuali autorizzazioni generali ovvero le licenze individuali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare;
- c) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante ivi compreso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata).

4.3 Allegati alla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

- a) dichiarazione del soggetto partecipante, relativa al possesso dei requisiti di cui al primo comma del paragrafo 4.13.3 del presente Disciplinare, lett. a), b) e c), e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla costituzione;
- b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lett. b), c), d), f), f-bis), f-ter), g) ed l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del paragrafo 3.3, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
- d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo le modalità ed i termini di cui al paragrafo 10.2, l'ammontare degli investimenti che prevede di realizzare sul territorio nazionale, l'indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento della relativa attività, l'indicazione dei servizi che intende effettuare, la documentazione prevista dagli artt. 11, 12 e 13 della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità il tutto suddiviso per ogni banda di frequenza della quale è risultato aggiudicatario di diritti d'uso. Il soggetto partecipante, se gestore radiomobile dichiara, altresì, di impegnarsi a fornire, su richiesta e secondo quanto disciplinato dall'art. 14 della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, il roaming nazionale;
- e) dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, anche in qualità di capofila di un gruppo, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua serietà professionale propedeutica alla partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze ed all'impegno, in caso di aggiudicazione, a realizzare gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;
- f) relazione nella quale sono indicati i servizi che si intendono fornire e viene indicata la tecnologia che si intende utilizzare per i blocchi aggiudicati e ne viene dimostrata la compatibilità ai sensi delle specifiche tecniche richiamate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- g) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni dell'Avviso di gara, nonché del presente Disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente e di disporre delle competenze tecniche e finanziarie adeguate per poter competere in tale gara d'asta;
- h) dichiarazione con la quale il soggetto che intende acquisire lotti nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz accetta le regole di assegnazione dei lotti fissate dall'art. 5, comma 5 della delibera 231/18/CONS dell'Autorità;

- i) eventuale dichiarazione con la quale il soggetto partecipante in qualità di *nuovo entrante o remedy taker* come definiti dalla delibera 231/18/CONS dell’Autorità manifesta l’interesse a partecipare alla procedura per il lotto riservato in banda 700 MHz di cui al successivo capitolo 5. La mancata presentazione della dichiarazione pregiudica la partecipazione alla procedura;
- j) eventuale dichiarazione con la quale il soggetto partecipante in qualità di *nuovo entrante o remedy taker* come definiti dalla delibera 231/18/CONS dell’Autorità manifesta l’interesse a partecipare alla procedura per i lotti non riservati di cui al successivo capitolo 5. La mancata presentazione della dichiarazione pregiudica la partecipazione alla procedura;
- k) eventuale dichiarazione con la quale il soggetto partecipante manifesta l’interesse a partecipare alla procedura per le frequenze non assegnate di cui al successivo capitolo 8. La mancata presentazione della dichiarazione pregiudica la partecipazione alla procedura.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c) sono rilasciate nelle forme di cui agli art. 38, 46 e 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

La dichiarazione di cui alla precedente lett. e) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’istituto di credito ovvero da persona munita di appositi poteri per il rilascio di simili dichiarazioni e/o attestazioni. La sottoscrizione deve essere a firma autentica.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d), f), g), h), i), j) e k) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta a mezzo PEC, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

4.4 Lingua

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati devono essere redatte in lingua italiana. Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle lettere da a) a k) del precedente paragrafo in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana.

4.5 Dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4.3 lettera e)

Viene qui di seguito indicato, a scopo meramente esemplificativo, il contenuto della dichiarazione di cui al paragrafo 4.3 lett. e):

“Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.3, lettera e) del Disciplinare di gara, di cui all’Avviso di gara pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, la sottoscritta(nome della banca), con sede legale in via , codice fiscale , iscritta all’albo delle banche al n..... in persona dei Sigg. (nome, data di nascita, qualifica dei firmatari) in forza dei poteri agli stessi conferiti da in data dichiara, dopo aver preso piena conoscenza dell’Avviso e del Disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto, nell’interesse della società

(partecipante ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società di capitali, ciascuna impresa partecipante), di seguito la “Società”, con sede legale in via(stato), codice fiscale, che:

- la società è affidabile sotto il profilo finanziario;
- la società ha le capacità per partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze su base nazionale per le quali richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni assunti in sede di offerta nonché ad adempiere al versamento degli importi di cui al punto 5 dell' Avviso di gara;
- la società ha la capacità per realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti sul territorio nazionale e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per l'effettuazione degli investimenti stessi.”

La sottoscrizione da parte dell'istituto di credito deve essere a firma autentica.

4.6 Relazione Tecnica

La relazione tecnica di cui al paragrafo 4.3 , lett. f), del Disciplinare di gara deve essere redatta in base ai seguenti requisiti:

- dovrà indicare i servizi che si intendono fornire;
- dovrà indicare la tecnologia che sarà utilizzata per la realizzazione del servizio;
- dovrà descrivere in dettaglio le specifiche tecniche della configurazione che si intende adottare e dimostrarne la compatibilità con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

4.7 Richieste di informazioni e chiarimenti

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta fino alla scadenza del 5° giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso di gara, a mezzo PEC all'indirizzo dgscerp.div02@pec.mise.gov.it; le stesse dovranno essere altresì inviate nello stesso giorno in formato “.doc” all'indirizzo email: donatella.proto@mise.gov.it. La corrispondenza deve essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^ .

Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta e pervenute oltre il suddetto termine.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese ai singoli richiedenti a mezzo PEC, entro i successivi 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei quesiti. Le risposte saranno, altresì, contestualmente rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito internet www.mise.gov.it. I chiarimenti e le interpretazioni fornite dal Ministero costituiscono parte integrante dell'Avviso di gara e del presente Disciplinare.

4.8 Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta a mezzo PEC idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere da a) a k) del paragrafo 4.3. Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a 3 giorni dalla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta. Il recapito della documentazione richiesta rimane a totale rischio del partecipante.

4.9 Ammissione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze

L'ammissione o esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato, dal responsabile del procedimento di cui al paragrafo 4.2, la seconda con provvedimento motivato, sulla base:

- della verifica della completezza e della conformità della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo richieste ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 del presente Disciplinare di gara, e
- eventualmente, della data e dell'ora di presentazione della domanda, risultanti dall'apposito protocollo istituito dal Ministero, qualora siano presentate domande di partecipazione da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara.

I soggetti ai quali sia stata comunicata l'ammissione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a presentare offerta secondo i termini e le modalità indicate ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

Con la comunicazione di ammissione saranno resi noti il luogo, la data e l'ora della seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 5.4, nonché la data in cui il Ministero rende noto, prima dell'avvio delle procedure di assegnazione dei lotti, ai soggetti che sono stati ammessi alla presentazione delle offerte, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza, la lista delle utilizzazioni primarie esistenti del servizio fisso (*FSS* e *FS*), ad esclusione di quelle utilizzate in ambito Difesa/Pubblica Sicurezza per le quali sono fornite solo informazioni di tipo aggregato su base regionale in termini di popolazione esclusa per le quali è richiesta la protezione, sia in banda che nelle bande adiacenti a ciascun blocco in gara, con le relative norme tecniche restrittive di utilizzo, pertinenti ai relativi blocchi.

4.10 Pubblicità

L'elenco dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione delle frequenze sarà reso pubblico sul sito internet www.mise.gov.it.

4.11 Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

4.12 Divieto di modificazioni soggettive

Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda di partecipazione, fino al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze. Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero, in caso di organismi che si impegnino a costituirsi in società di capitali (di cui al precedente punto 4.1), prima del rilascio del diritto d'uso, la modificazione della loro composizione mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti, fatto salvo il caso in cui le modificazioni da parte di tali organismi derivino da specifiche esigenze organizzative e a condizione che le imprese rimanenti mantengano i requisiti di partecipazione previsti nel presente disciplinare.

Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente Disciplinare, la costituzione in società da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda di partecipazione, a costituirsi in società di capitali prima del rilascio del diritto d'uso, ferma restando la composizione dell'azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda di partecipazione.

5. PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

La procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze si articola nelle seguenti fasi:

- presentazione delle offerte iniziali ai sensi del paragrafo 5.2 che segue;
- eventualmente, apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali per il lotto riservato A1-A2 ai sensi del paragrafo 5.4 che segue;
- apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali per i lotti non riservati, ai sensi del paragrafo 5.4 che segue;
- eventualmente, esame delle offerte per il lotto riservato ai sensi del paragrafo 5.5.1 che segue e procedure conseguenti;
- eventualmente, qualora non siano state presentate offerte valide per il lotto riservato, chiusura della procedura di gara per il lotto riservato e passaggio alla procedura di gara per i lotti non riservati ivi inclusi i blocchi A1 e A2 separati;
- eventualmente, qualora sia stata presentata offerta valida da parte di un solo partecipante, aggiudicazione del lotto riservato al partecipante ai sensi del paragrafo 5.5.1.1 che segue;
- eventualmente, qualora siano state presentate offerte valide da parte di due o più partecipanti, individuazione delle graduatorie e rinvio alla fase dei miglioramenti competitivi per il lotto riservato ai sensi del paragrafo 5.5.1.2 che segue;
- eventualmente, aggiudicazione del lotto riservato A1-A2;
- esame delle offerte ai sensi del paragrafo 5.5.2 che segue e procedure conseguenti:
- eventualmente, qualora siano state presentate offerte valide da parte di un solo partecipante, procedura di presentazione di eventuali offerte ulteriori da parte del partecipante e assegnazione dei diritti d'uso ai sensi del paragrafo 5.5.2.1 che segue;
- eventualmente, qualora siano state presentate offerte valide da parte di due o più partecipanti, individuazione delle graduatorie e rinvio alle fase dei miglioramenti competitivi ai sensi del paragrafo 5.5.2.2 che segue;
- eventualmente, procedura per l'aggiudicazione di diritti d'uso delle frequenze non assegnati, ai sensi del capitolo 8 che segue;
- eventualmente, procedura per l'allocazione dei lotti generici, ai sensi del paragrafo 7.15 che segue;
- eventualmente, assegnazione dei blocchi di frequenze e atti successivi ai sensi dei capitoli 9 e 10 che seguono.

5.1 Offerte ammissibili e limitazioni

5.1.1 Tipologie di lotti e relative offerte

Ai fini delle procedure di gara si definiscono le seguenti tipologie di offerte, relative ai diritti d'uso come definiti al paragrafo 3.1:

- offerta relativa al lotto riservato composto di due blocchi di frequenze generici FDD ciascuno di ampiezza pari a 2x5 MHz nella banda a 700 MHz, nel seguito identificato con la sigla 700_R;
- offerta relativa a un blocco di frequenze generico FDD di ampiezza pari a 2x5 MHz nella banda a 700 MHz, nel seguito identificato con la sigla 700_FDD;
- offerta relativa a un blocco di frequenze generico SDL di ampiezza pari a 1x5 MHz nella banda a 700 MHz, nel seguito identificato con la sigla 700_SDL;
- offerta relativa al blocco di frequenze specifico TDD di ampiezza pari a 1x80 MHz nella banda a 3.7 GHz, nel seguito identificato con la sigla 3700_C1;
- offerta relativa al blocco di frequenze generico TDD di ampiezza pari a 1x80 MHz nella banda a 3.7 GHz, nel seguito identificato con la sigla 3700_C2;
- offerta relativa a un blocco di frequenze generico TDD di ampiezza pari a 1x20 MHz nella banda a 3.7 GHz, nel seguito identificato con la sigla 3700_C3-C4;
- offerta relativa a un blocco di frequenze generico TDD di ampiezza pari a 1x200 MHz nella banda a 2.6 GHz, nel seguito identificato con la sigla 26G.

5.1.2 Importi minimi

Per ogni tipologia di lotto è definito un importo minimo (base d'asta), come riportato nella tabella seguente.

Sigla del lotto	Banda (MHz)	Sistema duplex	Ampiezza Blocco (MHz)	Tipo di lotto	Denominazione	Numero lotti	Importo minimo
700_R	700	FDD	2 x 10	generico	A1-A2	1	€ 676.472.792,00
700_FDD	700	FDD	2 x 5	generico	A3-A6 (A1-A6) ²	4(6) ²	€ 338.236.396,00
700_SDL	700	FDD-SDL	1 x 5	generico	B1-B3	3	€ 84.559.099,00
3700_C1	3700	TDD	1 x 80	specifico	C1	1	€ 158.374.470,00
3700_C2	3700	TDD	1 x 80	generico	C2	1	€ 158.696.043,00
3700_C3-C4	3700	TDD	1 x 20	generico	C3-C4	2	€ 39.674.011,00
26G	26000	TDD	1 x 200	generico	D1-D5	5	€ 32.586.535,00

² In caso di mancata assegnazione del lotto riservato

Tabella 1 – Tipologie di lotti e relativi importi minimi.

Gli importi minimi indicati in Tabella 1 per i lotti nella banda 3600- 3800 MHz tengono conto della decurtazione dovuta all'esclusione della popolazione delle zone stabili di restrizione geografica per le utilizzazioni primarie esistenti del servizio fisso (FSS e FS) e di quelle in ambito Difesa-Pubblica sicurezza.

Per la porzione di banda 3700-3800 MHz all'atto della aggiudicazione al relativo importo verrà applicato uno sconto proporzionale alla popolazione relativa alle zone interessate dalla sperimentazione 5G e per il periodo in cui la predetta restrizione è in vigore per le pertinenti frequenze.

La suddetta sperimentazione 5G, anche sulla base del considerata 156 della Delibera 231/18/CONS e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico del 16 marzo 2017, avrà termine il 30 giugno 2020. Al riguardo sarà assunto specifico provvedimento dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica radiodiffusione e postali.

A seguito dell'aggiudicazione dei diritti d'uso in banda 3700-3800 MHz nell'ambito del tavolo tecnico di cui al paragrafo 3.6, previa consultazione dei soggetti sperimentatori non aggiudicatari e degli aggiudicatari, il Ministero deciderà la possibilità di modificare le condizioni di esercizio ed il suddetto termine.

5.1.3 Deposito cauzionale

- a) Ognuno dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso non riservati dovrà costituire, a pena di esclusione, un unico deposito cauzionale, di ammontare pari o superiore all'importo più elevato tra i valori di base d'asta corrispondenti ad un singolo lotto nelle bande di frequenza e tipologie di lotto per cui intende partecipare, secondo le modalità e i termini fissati dal paragrafo 5.2.4, indipendentemente dal numero di lotti per i quali intende partecipare.
- b) Ognuno dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso riservati dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, di ammontare pari o superiore al valore di base d'asta del lotto riservato in banda 700 MHz, secondo le modalità e i termini fissati dal paragrafo 5.2.4. Tale deposito potrà essere costituito dalla somma di due depositi cauzionali, ciascuno di ammontare pari o superiore al valore di base d'asta di un lotto non riservato in banda 700 MHz FDD. In tale caso, per un partecipante che non risulti aggiudicatario del lotto riservato al termine delle procedure di cui al paragrafo 5.5.1 e al capitolo 7, e che abbia presentato manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure di gara per lotti non riservati, potrà essere disposto lo svincolo anticipato di uno dei due depositi cauzionali.
- c) Al termine della seduta pubblica di esame delle offerte iniziali per il lotto riservato, di cui ai paragrafi 5.4 e 5.5, nel caso di offerta valida presentata da un unico partecipante, o al termine della fase dei miglioramenti competitivi per l'assegnazione del lotto riservato, di cui al capitolo 7, il partecipante detentore dell'offerta potenzialmente aggiudicataria dovrà presentare entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data della seduta pubblica o della chiusura dei relativi miglioramenti competitivi, un ulteriore deposito cauzionale di ammontare pari o superiore alla differenza tra l'offerta potenzialmente aggiudicataria e l'importo del deposito di cui alle lett. b).

5.1.4 Tipologie di offerte ammissibili

Le corrispondenze tra importo del deposito cauzionale e tipologie di lotti, definiti come al paragrafo 3.1, per le quali è ammessa la partecipazione sono contenute nella tabella seguente.

	Importo del deposito cauzionale	Lotti a cui è ammessa la partecipazione, in qualsiasi quantitativo compatibile con il paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara
A	Non inferiore a € 32.586.535,00 e inferiore a € 39.674.011,00	26G
B	Non inferiore a € 39.674.011,00 e inferiore a € 84.559.099,00	26G e 3700_C3-C4
C	Non inferiore a € 84.559.099,00 e inferiore a € 158.374.470,00	26G, 3700_C3-C4 e 700_SDL
D	Non inferiore a € 158.374.470,00 e inferiore a € 158.696.043,00	26G, 3700_C1, 3700_C3-C4 e 700_SDL
E	Non inferiore a € 158.696.043,00 e inferiore a € 338.236.396,00	26G, 3700_C1, 3700_C2, 3700_C3-C4 e 700_SDL
F	Non inferiore a € 338.236.396,00 e inferiore a € 676.472.792,00	26G, 3700_C1, 3700_C2, 3700_C3-C4, 700_SDL e 700_FDD
G	Non inferiore a € 676.472.792,00	26G, 3700_C1, 3700_C2, 3700_C3-C4, 700_SDL, 700_FDD e 700_R

Tabella 2 – Deposito cauzionale.

Nella fase della presentazione delle offerte iniziali, di cui al successivo paragrafo 5.2, e nella fase dei miglioramenti competitivi, di cui al successivo capitolo 7, ciascun partecipante può formulare offerte di diverse tipologie, anche contemporaneamente, limitatamente alle bande di frequenza consentite dall'importo del deposito cauzionale presentato assieme alla domanda di partecipazione.

5.1.5 Offerte attive di un partecipante

Le offerte attive di un partecipante durante la fase dei miglioramenti competitivi sono le offerte presentate dal partecipante che risultano al momento potenzialmente aggiudicatarie o in lista d'attesa ai sensi del paragrafo 7.5. Tutte le altre offerte presentate dal partecipante sono considerate decadute.

5.1.6 Numero massimo di offerte ammissibili

Nella fase di presentazione delle offerte economiche di cui al successivo paragrafo 5.2, per ogni banda di frequenze, l'insieme delle offerte di un partecipante non può superare quanto previsto al paragrafo 3.3.

Nel corso della fase dei miglioramenti competitivi, per ogni banda di frequenze, l'insieme di offerte attive di un partecipante non può superare quanto previsto al paragrafo 3.3. Nel corso di ogni tornata, ogni partecipante può formulare offerte nuove con il vincolo che complessivamente le offerte attive e nuove non superino quanto previsto paragrafo 3.3.

5.2 Presentazione delle offerte iniziali

5.2.1 Termine di presentazione delle offerte iniziali

I soggetti ai quali sia stata comunicata l'ammissione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, come previsto al paragrafo 4.9, sono tenuti a presentare offerta entro il termine del **10 settembre 2018**, secondo le modalità di seguito indicate.

5.2.2 Modalità di consegna delle offerte iniziali

Le offerte iniziali dovranno essere presentate esclusivamente mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, corredate della documentazione richiesta, in un unico plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Offerte per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz”*, al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^a - Viale America 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544.

Le offerte presentate oltre il termine previsto non saranno accettate dal Ministero. Il recapito delle offerte resta a totale rischio del partecipante.

Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

5.2.3 Plico contenente le offerte

Nel plico contenente le offerte dovranno essere contenuti, a loro volta chiusi e sigillati:

- a) Un plico contenente la documentazione richiesta ai sensi del successivo paragrafo 5.2.4 e il deposito cauzionale ai sensi della lettera d) del medesimo paragrafo 5.2.4, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Contiene documentazione allegata all'offerta per la procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz”*;
- b) Un plico, contenente una o più offerte economiche ai sensi del successivo paragrafo 5.2.5, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Offerte iniziali per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz”*.

5.2.4 Documentazione allegata all'offerta e deposito cauzionale

Nel plico relativo alla documentazione allegata all'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla lettera a) del paragrafo 5.2.3, il partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione che attesti l'insussistenza, in capo al soggetto partecipante, presa conoscenza dei soggetti ammessi alla partecipazione alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, delle condizioni ostative di cui al paragrafo 4.1. Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- b) una dichiarazione di impegno a rispettare, ed a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4 del presente Disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante, in una delle forme di cui al DPR 445/00, o da uno di essi munito di apposita procura;
- c) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto sottoscrittore (ovvero ai soggetti sottoscrittori) dell'offerta ovvero delle offerte economiche di cui al successivo paragrafo 5.2.5;
- d) un deposito cauzionale di importo corrispondente a quanto previsto nella tabella di cui al precedente paragrafo 5.1.4, costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e Postali, viale America, 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autentica).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere a firma autentica. La fideiussione e la polizza assicurativa devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta. La garanzia

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero, e dovranno, altresì, contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

La mancanza, ovvero la non conformità rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare di gara, di uno dei documenti richiesti ai sensi delle lettere a), b) e c) o del deposito cauzionale di cui alla lettera d) che precedono comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

5.2.5 Offerte economiche iniziali

Nel plico di cui alla lettera b) del paragrafo 5.2.3 dovranno essere contenute una o più offerte economiche espresse in euro, in cifre ed in lettere, di tipologie ammissibili per il partecipante, in base a quanto previsto al paragrafo 5.1.4, e in numero non superiore a quanto previsto al paragrafo 3.3 relativamente ai limiti di aggiudicazione per ogni banda per partecipante. Ciascuna offerta dovrà essere di importo almeno pari all'importo minimo riportato nella Tabella 1 di cui al paragrafo 5.1.2 per la tipologia di lotto a cui si riferisce. Non sono ammesse offerte sottoposte a condizioni o termini. Le offerte sono irrevocabili con l'eccezione che i partecipanti alla procedura per il lotto riservato possono al termine di tale procedura ritirare una o più delle loro offerte iniziali per i lotti non riservati. Ogni singola offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli specifici poteri, del soggetto partecipante, ovvero, in caso di imprese che si siano impegnate nella domanda di partecipazione a costituirsi in società di capitali, da tutti i legali rappresentanti, muniti degli specifici poteri, delle imprese partecipanti, o da uno di essi munito di apposita procura, ferma restando la loro solidarietà. Nel caso di discordanza del prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà l'importo maggiore. Le offerte dovranno essere redatte in conformità al modello riportato in Allegato B al presente Disciplinare.

5.2.6 Incameramento del deposito

Fatta salva la responsabilità del partecipante per l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente Disciplinare, costituiscono cause di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi del precedente paragrafo 5.2.4 lettera d):

- a) l'esclusione del partecipante per violazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 6.3;
- b) l'accertamento, da parte delle autorità competenti, di condotte collusive, relative alle procedure di cui al presente Disciplinare, poste in essere dalle imprese aggiudicatrici; in tal caso sarà comminata, altresì, la decadenza dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario decaduto è, comunque, tenuto al pagamento dell'intero ultimo importo offerto;
- c) la violazione degli obblighi successivi all'aggiudicazione della gara di cui al paragrafo 10.1 del presente Disciplinare comporta, altresì, la decadenza dall'aggiudicazione ed il conseguente mancato rilascio del relativo provvedimento. In detta ipotesi l'aggiudicatario decaduto è, comunque, tenuto al pagamento dell'intero ultimo

importo offerto. E' equiparata a tale violazione l'eventuale rinuncia all'ottenimento di uno o più diritti d'uso a cui l'aggiudicatario ha titolo;

La mancata presentazione del deposito cauzionale di cui alla lett. c) del paragrafo 5.1.3; in tal caso sarà incamerato l'intero deposito cauzionale costituito dal partecipante di cui alla lett. b) del suddetto paragrafo 5.1.3 ed il partecipante sarà, altresì, escluso dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente Disciplinare.

Salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c), successivamente al rilascio dei diritti d'uso sarà disposto lo svincolo del deposito costituito dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.

5.3 Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze

5.3.1 Nomina

Con provvedimento della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica radiodiffusione e postali è nominato, successivamente all'ammissione, il Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze (di seguito "il Responsabile") e non più di due Responsabili vicari, di cui uno con funzione di segretario verbalizzatore, che sostituiscono il Responsabile in caso di sua temporanea assenza, scelti tra esperti nelle materie e nelle procedure rilevanti ai fini del presente Disciplinare. Al Responsabile sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui ai paragrafi seguenti.

5.3.2 Compiti e funzioni del Responsabile

Il Responsabile:

- a) Presiede la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte, di cui al paragrafo 5.4;
- b) Verifica il loro contenuto in relazione alla completezza e conformità secondo le prescrizioni del presente Disciplinare di gara;
- c) Provvede alla eventuale esclusione dei partecipanti di cui al paragrafo 5.4.1 del presente Disciplinare di gara;
- d) Provvede all'esame delle offerte iniziali e all'eventuale applicazione delle procedure conseguenti, ai sensi del paragrafo 5.5 del presente Disciplinare;
- e) Indice la fase dei miglioramenti competitivi per i diritti d'uso, ove necessario;
- f) Convoca, i partecipanti all'addestramento per la fase dei miglioramenti competitivi;
- g) Fissa il calendario ed il contenuto delle eventuali prove di simulazione e addestramento che i partecipanti sono tenuti a seguire;
- h) Fissa il calendario dei miglioramenti competitivi, stabilendo i giorni in cui si tiene la gara e il numero di tornate giornaliere. Qualora ricorrano fatti o circostanze nuove può modificare il calendario e/o il numero di tornate giornaliere;
- i) Fissa gli orari di apertura e chiusura dei locali in cui si svolge la gara;
- j) Stabilisce le regole che disciplinano l'accesso ai locali e la circolazione negli stessi in cui si svolge la gara, l'introduzione in tali locali di apparecchiature elettroniche dei partecipanti;
- k) Comunica a tutti i partecipanti le informazioni previste nei paragrafi 7.3 e 7.4, eventualmente disponendone, anche parzialmente, la pubblicazione sul sito internet www.mise.gov.it;

- l) Adotta, avvalendosi se del caso della forza pubblica, ogni provvedimento idoneo ad assicurare il regolare svolgimento della gara, disponendo l'allontanamento di persone, l'accertamento o la verifica del contenuto di apparecchiature informatiche, nonché l'eventuale esclusione di partecipanti;
- m) Predisporre al termine di ciascuna tornata il riepilogo di tutte le informazioni e di tutti i dati risultanti dalla tornata;
- n) In caso di difficoltà tecniche o regolamentari può sospendere lo svolgimento della gara per il tempo necessario alla loro soluzione;
- o) Dichiarare la chiusura della fase dei miglioramenti competitivi e presenta al Ministero le graduatorie ai fini dell'approvazione;
- p) Presiede la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti alle procedure di cui al capitolo 8, provvede all'eventuale esclusione dei partecipanti di cui al paragrafo 8.8.1, indice la fase dei miglioramenti competitivi per i diritti d'uso, ove necessario e presenta al Ministero le relative graduatorie;
- q) Adotta ogni ulteriore provvedimento necessario o opportuno per il regolare svolgimento della gara e per l'esecuzione e attuazione delle regole previste nei capitoli 6, 7 e 8 del presente Disciplinare, ivi compresa l'interpretazione delle stesse ed ogni disposizione per l'organizzazione;
- r) Provvede alla contestazione immediata di eventuali comportamenti collusivi di cui al paragrafo 6

5.4 Apertura dei plichi contenenti le offerte iniziali

L'apertura dei plichi contenenti l'offerta iniziale avverrà in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati dal Ministero nella comunicazione di cui al paragrafo 4.9. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti delle imprese ammesse alla procedura di assegnazione (non più di uno per impresa partecipante).

5.4.1 Rappresentanti dei partecipanti

I rappresentanti dei partecipanti dovranno essere muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase delle aperture dei plichi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare il soggetto partecipante nelle offerte. Durante detta fase qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata al rispettivo rappresentante.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale al Responsabile.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del presente paragrafo dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 del codice civile.

L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuale impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere addotta dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile.

Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

5.4.2 Modalità di apertura dei plichi

L'apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità, a partire dal plico consegnato per primo in ordine di data e di ora:

- a) apertura, per ciascun partecipante, del plico contenente la documentazione allegata alle offerte e il deposito cauzionale, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 del presente Disciplinare. Qualora la documentazione contenuta nel plico e il deposito cauzionale non risultino completi ovvero risultino non conformi a quanto previsto al paragrafo 5.2.4, le offerte non saranno considerate valide ed il relativo plico non sarà aperto;
- b) successivamente apertura, per il medesimo partecipante, del plico contenente le offerte presentate e verifica della loro conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare; qualora un'offerta non risulti conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.2.5, l'offerta non sarà considerata valida; qualora l'insieme delle offerte presentate per una singola tipologia ecceda quanto previsto al punto 3 del Avviso di gara, verranno ritenute valide solo le offerte di importo maggiore, in numero non superiore a quanto previsto dal punto 5 dell'Avviso di gara.

5.5 Esame delle offerte e procedure conseguenti

Le procedure conseguenti l'esame delle offerte iniziali sono espletate con le modalità e nella sequenza di cui ai successivi paragrafi.

La procedura di assegnazione per il lotto riservato si svolge prima di quella per gli altri lotti.

5.5.1 Procedura in presenza di offerte per il lotto riservato a 700 MHz

5.5.1.1 Procedura in presenza di un solo offerente

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risulti un solo partecipante alla procedura di aggiudicazione, si procede direttamente alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso.

5.5.1.2 Procedura in presenza di due o più offerenti

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due o più partecipanti alla procedura di aggiudicazione, si procede alla elaborazione della graduatoria e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 7.

5.5.1.3 Procedura in caso di non aggiudicazione del lotto riservato

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute non risulti alcuna offerta valida, si procede all'inserimento dei singoli blocchi riservati A1 e A2, di cui al paragrafo 3.1, tra gli oggetti di gara per le successive procedure per i lotti non riservati.

5.5.2 Procedura in presenza di offerte per i lotti non riservati

5.5.2.1 Procedura in presenza di un solo offerente

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risulti un solo partecipante alla procedura di aggiudicazione, nel caso in cui le offerte iniziali di tale partecipante siano relative a un numero di lotti pari al massimo aggiudicabile in ciascuna banda per la quale il partecipante ha titolo per presentare offerte in relazione al deposito cauzionale presentato, ai sensi del paragrafo 5.1.4, si procede direttamente alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso; se le offerte iniziali non raggiungono il massimo aggiudicabile in ciascuna delle suddette bande, il Responsabile stabilisce una data di convocazione del partecipante ad una nuova seduta pubblica in cui tale partecipante ha facoltà di presentare ulteriori offerte, con le limitazioni previste dall'Art. 6 della Delibera AGCOM 231/18/CONS; al termine dell'esame della validità di queste offerte, si procede alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso.

5.5.2.2 Procedura in presenza di due o più offerenti

Qualora in base all'analisi delle offerte iniziali pervenute e giudicate valide risultino due o più partecipanti alla procedura di aggiudicazione, si procede alla elaborazione delle graduatorie e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo capitolo 7.

5.5.2.3 Procedura per i blocchi non aggiudicati

Qualora all'esito delle fasi precedenti risultassero diritti d'uso non assegnati, si rinvia, per i medesimi, alle ulteriori fasi di offerta di cui al successivo capitolo 8.

5.5.3 Aggiudicazione

Qualora vi siano diritti d'uso assegnati ai sensi dei paragrafi 5.5.1.1 e 5.5.2.1, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero le graduatorie redatte in base agli importi offerti, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 5 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto, ai sensi del successivo paragrafo 10.1. Nel caso in cui ci fossero frequenze non assegnate che danno luogo alla procedura prevista al capitolo 8 del presente Disciplinare di gara il provvedimento di aggiudicazione viene adottato entro i successivi 5 giorni dalla redazione della relativa graduatoria.

6. ADDESTRAMENTO, RAPPRESENTANTI DEI PARTECIPANTI, DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA' COLLUSIVE

6.1 Addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi

I partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi e quelli che abbiano presentato una manifestazione di interesse per la procedura di assegnazione di frequenze non assegnate ai sensi del punto 4.3 k), sono tenuti, secondo le modalità e nei termini che saranno comunicati dal Responsabile della procedura di assegnazione delle frequenze designato ai sensi del paragrafo 5.3.1 del presente Disciplinare, a prendere parte all'addestramento preliminare alla fase dei miglioramenti competitivi. Nella comunicazione del Responsabile saranno indicati il luogo, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di addestramento e sarà allegato un apposito manuale per i partecipanti alla fase dei miglioramenti competitivi. Nel caso in cui un partecipante non prenda parte all'addestramento non sarà ammesso a presentare offerte nelle fasi dei miglioramenti competitivi di cui ai capitoli 7 e 8.

6.2 Rappresentanti dei partecipanti

6.2.1 Designazione

I partecipanti tenuti all'addestramento dovranno prendervi parte mediante non più di tre rappresentanti, muniti di apposita procura notarile con la quale sono designati per tutta la durata della fase dei miglioramenti competitivi, muniti dei poteri, conferiti ai sensi di legge e di statuto, per impegnare, anche disgiuntamente, il soggetto partecipante nelle offerte. Durante la fase dei miglioramenti competitivi qualsiasi comunicazione indirizzata ai partecipanti verrà consegnata ad uno dei loro rappresentanti.

Nel caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, la procura dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La procura deve essere consegnata in originale, al Responsabile.

In caso di mancato deposito della procura, ovvero in caso di procura difforme dalle previsioni di cui ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2, il partecipante non potrà prendere parte all'addestramento e non sarà ammesso a presentare ulteriori offerte nella fase dei miglioramenti competitivi. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90.

6.2.2 Poteri e revoca dei rappresentanti

L'atto con il quale il partecipante nomina i propri rappresentanti ai sensi del paragrafo 6.2.1 dovrà espressamente prevedere il preventivo e pieno riconoscimento della validità dell'operato dei rappresentanti medesimi, anche in caso di loro dolo, e la rinuncia ad opporre all'Amministrazione qualsiasi eccezione in ordine alla nomina, alla designazione e all'operato dei medesimi nonché le eccezioni o le azioni di cui agli artt. 1390, 1391 e 1394 del codice civile.

I rappresentanti devono avere, in particolare, il potere di decidere se e di che importo presentare offerte nella fase dei miglioramenti competitivi, se esercitare i diritti di pausa, se

rinunciare alla partecipazione alla gara, senza necessità di comunicare con soggetti posti all'esterno della sede ove si svolge la gara. L'Amministrazione non risponde in alcun modo di eventuale impossibilità di comunicare con l'esterno e questa non potrà essere adottata dai partecipanti a fondamento di contestazioni o impugnative dell'operato o dell'inattività dei propri rappresentanti.

L'eventuale revoca e/o sostituzione dei rappresentanti produce effetti solo nel momento in cui l'atto di revoca e/o sostituzione viene consegnato al Responsabile. La consegna non può avvenire mentre è in corso una tornata. Fino al momento della consegna sono validi e vincolanti per il partecipante gli atti posti in essere dai rappresentanti revocati.

6.2.3 Accesso

Ferma restando la facoltà di revoca e sostituzione dei rappresentanti, solo quelli regolarmente designati potranno accedere ai locali ove si svolgerà la fase dei miglioramenti competitivi.

6.2.4 Codici identificativi

A ciascun rappresentante potranno essere attribuiti eventuali codici personali identificativi, a cura del Responsabile, che dovranno essere utilizzati per validare ogni offerta che verrà presentata dai partecipanti.

6.2.5 Vincolatività delle offerte

Le offerte che perverranno da uno dei rappresentanti designati saranno ritenute a tutti gli effetti e irrevocabilmente vincolanti per il partecipante e non modificabili durante la tornata. In caso di partecipanti che si sono impegnati a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali, le offerte vincolano solidalmente tutte le imprese che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

Saranno considerate offerte valide e vincolanti solo quelle effettuate per iscritto e sottoscritte da uno dei rappresentanti di cui al paragrafo 6.2.1, anche qualora vengano adottate procedure informatiche. In tale caso l'offerta presentata attraverso la procedura informatica ha carattere meramente informativo e non può in alcun modo prevalere su o derogare a quanto contenuto nell'offerta scritta.

6.3 Disposizioni sulle attività collusive

6.3.1 Nozione di collusione

Ai fini delle procedure di cui al presente Disciplinare si intende per collusione qualsiasi condotta posta in essere da due o più partecipanti volta al coordinamento della partecipazione all'asta, ivi inclusa la fase dei miglioramenti competitivi, anche mediante la comunicazione da uno all'altro di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 6.3.3.

È equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare l'andamento della fase dei miglioramenti competitivi.

6.3.2 *Divieto di collusione*

E' fatto divieto di ogni condotta collusiva fra i partecipanti, ai sensi del paragrafo che precede. Nel caso in cui nel corso delle procedure di asta il responsabile riscontri una condotta collusiva, procede immediatamente alla contestazione di tali condotte nei confronti dei partecipanti che vi hanno preso parte, i quali sono conseguentemente esclusi dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso.

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi e sarà trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Procura della Repubblica per i rispettivi profili di competenza.

L'accertamento da parte delle autorità competenti di condotte collusive relative alle procedure di cui al presente Disciplinare comporta la decadenza dell'aggiudicazione dei diritti d'uso dei soggetti che hanno preso parte a dette condotte collusive.

Si applicano in tali casi le disposizioni di cui al paragrafo 5.2.6

6.3.3 *Obbligo di riservatezza*

I partecipanti, i loro dipendenti ed i loro consulenti sono tenuti a tenere riservate le informazioni di cui dispongono o vengono in possesso, relative alla strategia ed alle scelte che intendono seguire nella partecipazione alle procedure di cui al presente Disciplinare. In particolare essi non possono comunicare, direttamente o indirettamente, al pubblico ovvero a terzi non legati da specifici vincoli contrattuali pertinenti alla presente gara i limiti, anche approssimativi, degli impegni di spesa complessivi per la fase dei miglioramenti competitivi, l'importo che intendono offrire nelle successive tornate, le strategie che intendono adottare nella fase dei rilanci, e comunque fornire informazioni dalle quali siano desumibili tali limiti, importi e strategie.

6.3.4 *Acquisizione di informazioni riservate*

È equiparata, anche ai fini sanzionatori, alla violazione degli obblighi di riservatezza ogni azione del partecipante volta ad acquisire, direttamente o indirettamente, informazioni non di dominio pubblico relative alle strategie e alle scelte degli altri partecipanti alla procedure di cui al presente Disciplinare.

6.3.5 *Esclusione*

In caso di violazioni da parte di un partecipante degli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, il Responsabile ne dispone l'esclusione dalla procedura. Si applicano in tal caso le medesime disposizioni del paragrafo 6.3.2.

6.3.6 *Condotte dei partecipanti non aggiudicatari*

In caso di accertamento, da parte delle autorità competenti, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario, di attività collusive, relative alle procedure di cui al presente Disciplinare, ovvero di violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 6.3.3 e 6.3.4, si applica la disposizione di cui al paragrafo 5.2.6.

7. FASE DEI MIGLIORAMENTI COMPETITIVI

Tutte le disposizioni di cui al presente capitolo si applicano sia per le procedure dei lotti riservati che dei lotti non riservati ed in caso di procedura per le frequenze non assegnate, salvo specifiche previsioni

7.1 Attivazione dei miglioramenti competitivi

In presenza di offerte iniziali valide da parte di non meno di due partecipanti per il lotto riservato, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.1.2, si procede alla elaborazione della graduatoria n.1 indicata in Tabella 3 e alla fase dei miglioramenti competitivi, le cui modalità sono descritte nel presente capitolo.

In presenza di offerte iniziali valide da parte di non meno di due partecipanti nella procedura per lotti non riservati, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5.2.2, si procede alla elaborazione delle graduatorie n. 2-7 indicate in Tabella 3 e alla fase dei miglioramenti competitivi, secondo un sistema a tornate multiple simultanee su tutte le graduatorie, le cui modalità sono descritte nel presente capitolo.

Numero graduatoria	Tipologia di lotto	Banda (MHz)	Sistema duplex	Tipo di lotto	Numero lotti	Denominazione	Importo di base d'asta per lotto
1	700_R	700	FDD	generico	1	A1-A2	€ 676.472.792,00
2	700_FDD	700	FDD	generico	4(6) ³	A3-A6 (A1-A6) ³	€ 338.236.396,00
3	700_SDL	700	FDD-SDL	generico	3	B1-B3	€ 84.559.099,00
4	3700_C1	3700	TDD	specifico	1	C1	€ 158.374.470,00
5	3700_C2	3700	TDD	generico	1	C2	€ 158.696.043,00
6	3700_C3-C4	3700	TDD	generico	2	C3-C4	€ 39.674.011,00
7	26G	26000	TDD	generico	5	D1-D5	€ 32.586.535,00

Tabella 3 – Graduatorie (il “numero di lotti” di ogni graduatoria è pari al massimo numero di offerte aggiudicatarie) relative ai diritti d’uso come definiti al paragrafo 3.1.

7.2 Stati della gara nella fase dei miglioramenti competitivi

Durante la fase dei miglioramenti competitivi la gara può essere “in corso” oppure “sospesa” oppure “chiusa”.

Quando la gara è “in corso” possono essere presentate offerte.

Quando la gara è “sospesa” non possono essere presentate offerte.

La gara è “chiusa” quando si verificano le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.13.

7.3 Tornate e informazioni ai partecipanti

La fase dei miglioramenti competitivi è suddivisa in tornate, durante le quali la gara è “in corso”, fatta salva la possibilità per il Responsabile di dichiarare la gara “sospesa”, dandone comunicazione ai partecipanti. La tornata consiste in un periodo di tempo di durata non inferiore a 1 minuto primo, e non superiore a 15 minuti primi nel corso del quale possono

³ In caso di mancata assegnazione del lotto riservato

essere presentate offerte. La durata di ciascuna tornata è stabilita dal Responsabile. Tra una tornata e l'altra deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 minuti primi. La durata di tale intervallo è stabilita dal Responsabile. In tale intervallo di tempo la gara è "sospesa".

Al termine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- a) il numero progressivo della tornata appena conclusa;
- b) l'orario di inizio e di fine della tornata appena conclusa;
- c) l'elenco dei partecipanti che, nella tornata appena conclusa, hanno esercitato un diritto di pausa;
- d) lo stato della gara;

Prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- e) importi e detentori delle offerte *vincenti* in ciascuna delle graduatorie, secondo quanto precisato nel successivo paragrafo 7.5;

Qualora al termine di una tornata la gara non venga dichiarata "chiusa" ai sensi del successivo paragrafo 7.13, il Responsabile comunica ai partecipanti le seguenti informazioni:

- f) tipologia di ogni graduatoria ai sensi del successivo paragrafo 7.4;
- g) il numero progressivo della tornata successiva;
- h) l'orario di inizio e di fine della tornata successiva;
- i) i valori degli incrementi percentuali per il calcolo delle offerte minime ai sensi del successivo paragrafo 7.8;
- j) gli importi minimi e massimi di ciascuna offerta presentabile nella prossima tornata da ciascun partecipante;
- k) l'elenco dei partecipanti ancora attivi;
- l) il numero di diritti di pausa ancora esercitabili da ciascun partecipante.

Ferme restando le informazioni fornite prima dell'inizio della prima tornata e alla fine di ciascuna tornata, durante lo svolgimento della tornata non è fornita ai partecipanti alcuna informazione ulteriore tranne l'indicazione del tempo restante fino al termine della tornata.

7.4 Tipologie di offerte, partecipanti, graduatorie

Ogni partecipante può presentare, in ogni tornata, offerte nelle graduatorie compatibili con il suo deposito cauzionale, ai sensi del paragrafo 5.1.3, con le limitazioni di cui al paragrafo 5.1.6.

Ogni offerta si riferisce ad un solo lotto di frequenza tra quelli a gara (ai sensi del paragrafo 5.1.1). La gara per i lotti riservati si svolgerà anticipatamente rispetto a quella per i lotti non riservati.

Non è possibile un'aggiudicazione parziale del lotto riservato a 700 MHz. Pertanto durante la fase dei miglioramenti competitivi per l'aggiudicazione del lotto riservato non potranno essere presentate offerte per i singoli blocchi A1 e A2 che lo costituiscono.

Qualora non ci fosse un aggiudicatario tra i *nuovi entranti* o *remedy taker* come definiti dalla delibera 231/18/CONS (NE/RT) per il lotto riservato, i due blocchi A1 e A2 saranno separati e inclusi tra i lotti disponibili per la successiva gara per i lotti non riservati A1-A6.

Per presentare offerte per più di un lotto in una delle graduatorie per lotti generici, è necessario presentare più offerte distinte. A ogni offerta è associato un codice identificativo di offerta.

7.5 Compilazione delle graduatorie, “offerte vincenti”

A seguito delle offerte iniziali e al termine di ogni tornata, le graduatorie sono compilate con le modalità descritte nel seguito in base all’ordinamento delle offerte per valori decrescenti di importo. In caso di offerte a parità di importo la graduatoria è compilata in base a quanto previsto al paragrafo 7.7. Le graduatorie comprendono anche le ultime migliori offerte di cui al successivo paragrafo 7.9.

Per ogni graduatoria sono determinate le “*offerte vincenti*”, definite come le offerte che risulterebbero aggiudicatarie se lo stato attuale delle graduatorie fosse quello di chiusura della gara. I detentori delle *offerte vincenti* sono definiti “*potenziali aggiudicatari*” nel corso della gara.

Una graduatoria è definita “*completa*” se il numero di offerte vincenti è pari al numero di lotti oggetto della graduatoria stessa.

In ogni graduatoria tutte le offerte tranne le *offerte vincenti* sono considerate decadute dalla graduatoria; le offerte *vincenti* sono quelle di importo più alto, in numero pari al numero di lotti a gara nella graduatoria stessa se la graduatoria è completa, ovvero tutte le offerte se la graduatoria non è completa.

Al termine di ogni tornata, tutte le offerte *vincenti* sono definite offerte *attive*.

7.6 Offerte valide

In ogni tornata ciascun partecipante può presentare sia nuove offerte, sia rilanci su proprie offerte “*vincenti*”, per tutte le tipologie di lotti per i quali ha titolo per partecipare ai sensi del paragrafo 5.1.3, con le seguenti limitazioni:

- a) l’insieme delle sue offerte *nuove* e di quelle che risultano “*vincenti*” al termine della tornata precedente non può eccedere il limite consentitogli ai sensi del paragrafo 5.1.6; nel caso che un partecipante presenti nuove offerte in numero tale da superare i limiti di cui sopra, una o più delle sue nuove offerte verranno considerate non valide, a partire da quelle di importo minore, in modo da riportare l’insieme delle sue offerte valide entro i limiti consentiti, senza tenere conto dello stato eventualmente non “*vincente*” delle sue precedenti offerte, conseguente alle offerte presentate nella tornata da altri partecipanti.
- b) le nuove offerte e i rilanci su proprie offerte non sono validi se non conformi alle limitazioni sull’importo precisate nel paragrafo 7.8, salvo quanto previsto al paragrafo 7.9 per le ultime migliori offerte.

In caso di rilancio su propria offerta non valido rimane effettiva la precedente offerta del partecipante.

7.7 Graduatorie per offerte di pari importo

In caso di offerte a parità di importo, l’ordine in graduatoria è stabilito: per le offerte iniziali, sulla base della data e orario riportati sul plico di presentazione dell’offerta; per offerte presentate in tornate diverse, in base alla tornata di presentazione (prevalgono le offerte presentate in tornate precedenti); per offerte presentate nella stessa tornata, i rilanci su propria

offerta vincente prevalgono sulle nuove offerte; per rilanci su offerte vincenti prevalgono quelli con maggiore importo di rilancio rispetto all'offerta preesistente; qualora sussistano ancora condizioni di parità, si procede tramite sorteggio;

7.8 Importi minimi e massimi delle offerte

7.8.1 Incremento minimo percentuale

In ogni tornata, è definito un incremento minimo percentuale (nel seguito indicato come "i%") in base al quale sono calcolati i valori minimi delle offerte che possono essere presentate.

Nelle prime 3 tornate, tale incremento è pari al valore indicato come "incremento iniziale" per ciascuna graduatoria, nella Tabella 4. Dopo le prime 3 tornate, l'incremento minimo percentuale in una graduatoria è diminuito al valore indicato come "incremento finale" nella Tabella 4, a partire dalla tornata successiva ad una tornata "stazionaria", cioè una tornata in cui sia rimasto invariato, per numero di offerte, importi o detentori, l'insieme delle offerte vincenti della graduatoria stessa.

Per ogni graduatoria è definito un valore di incremento minimo percentuale per rilanci su proprie offerte (nel seguito indicato come "ir%"), riportato in Tabella 4.

Numero graduatoria	Tipologia di lotto	Incremento iniziale	Incremento finale	Incremento per rilanci	Arrotondamento
1	700_R	5%	2%	1%	€ 100.000
2	700_FDD	5%	2%	1%	€ 100.000
3	700_SDL	5%	2%	1%	€ 50.000
4	3700_C1	5%	2%	1%	€ 50.000
5	3700_C2	5%	2%	1%	€ 50.000
6	3700_C3-C4	5%	2%	1%	€ 20.000
7	26G	5%	2%	1%	€ 20.000

Tabella 4 – Valori di incremento percentuale e di arrotondamento

7.8.2 Arrotondamento

Per ogni tipologia di lotto è definito un importo di arrotondamento, utilizzato nei paragrafi successivi nella definizione degli importi minimi delle nuove offerte e dei rilanci. Gli importi di arrotondamento sono riportati in Tabella 4. Nel seguito tali importi sono genericamente indicati come "importo di arrotondamento", intendendo riferirsi agli importi di arrotondamento specifici per le tipologie di lotto in esame.

7.8.3 Importi minimi per nuove offerte

Una nuova offerta per essere valida deve essere formulata in modo tale da entrare nell'elenco delle "offerte vincenti" al termine della tornata, in assenza di altre azioni da parte degli altri partecipanti alla gara.

Gli importi minimi per le nuove offerte devono rispettare le condizioni sopra esposte e, per ognuna delle graduatorie, sono calcolati secondo le seguenti formule:

importo minimo di un'offerta "nuova" =

- $(1 + i\%) \times$ l'importo della minore tra le offerte vincenti, se la graduatoria è completa;
- il valore di base d'asta, se la graduatoria non è completa.

L'importo dell'offerta, se diverso dalla base d'asta, deve essere arrotondato verso il basso al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento, se l'offerta così arrotondata risulta superiore al valore di base d'asta, verso l'alto in caso contrario.

7.8.4 Importi minimi per rilanci su proprie offerte

Un rilancio su una propria offerta vincente può essere formulato *in modo tale da incrementare il proprio importo al termine della tornata.*

L'importo minimo per i rilanci su proprie offerte *vincenti* è calcolato secondo le seguenti formule:

rilancio minimo su offerta vincente = $(1 + ir\%) \times$ l'importo dell'offerta

L'importo risultante deve essere arrotondato verso il basso al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento.

7.8.5 Importo massimo per nuove offerte o rilanci su proprie offerte

L'importo massimo per una nuova offerta o un rilancio su una propria offerta è calcolato secondo la seguente formula:

importo massimo (offerta nuova o rilancio) = $(1 + 50\%) \times$ l'importo della più alta offerta vincente in graduatoria

L'importo risultante deve essere arrotondato verso l'alto al multiplo più prossimo dell'importo di arrotondamento.

7.9 Ultime migliori offerte

Ogni partecipante ha facoltà di presentare, per ognuna delle graduatorie a cui ha titolo per partecipare, una o più ultime migliori offerte, identificandole esplicitamente come tali. Le ultime migliori offerte relative ad una stessa graduatoria devono essere presentate nel corso della stessa tornata. Ognuna di tali offerte è valida ed è considerata come ultima migliore offerta se soddisfa i requisiti del paragrafo 7.8 utilizzando per il calcolo dell'importo minimo un incremento percentuale inferiore a $i\%$. L'ammontare delle ultime migliori offerte deve essere un multiplo dell'importo di arrotondamento.

Dopo la presentazione di una o più ultime migliori offerte per una graduatoria, il partecipante non può più presentare offerte per la medesima graduatoria, in nessuna tornata della fase dei miglioramenti competitivi.

7.10 Definizione di partecipante attivo

Per qualificarsi come aggiudicatario il partecipante deve risultare attivo in ogni tornata della fase dei miglioramenti competitivi, fino a quella di chiusura. Il partecipante è *attivo* in una tornata se si trova in almeno una delle condizioni sotto elencate:

- a) risulta titolare di almeno un'offerta *vincente* di cui al paragrafo 7.5, al termine della tornata precedente;
- b) presenta almeno una nuova offerta valida nel corso della tornata;
- c) esercita, anche implicitamente, un diritto di pausa nel corso della tornata, secondo quanto precisato al paragrafo 7.11.

Il partecipante che non risulti attivo in una tornata non può partecipare alle tornate successive e verrà escluso dalla fase dei miglioramenti competitivi.

Nel caso in cui un partecipante abbia esaurito i diritti di pausa e che la mancata presenza di un'offerta valida sia dovuta a involontari errori nella compilazione di un'offerta consegnata, il Responsabile può ammettere il partecipante alla tornata successiva una volta soltanto per partecipante per tutta la durata della gara.

7.11 Diritti di pausa

All'inizio della fase dei miglioramenti competitivi a ciascun partecipante sono assegnati tre diritti di pausa.

Qualora in una tornata un partecipante non si trovi in alcuna delle condizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo 7.10, si intende che eserciti un diritto di pausa, anche se non espresso esplicitamente.

7.12 Ritiro di un partecipante

Un partecipante che non detiene nessuna delle offerte *vincenti* può ritirarsi dalla gara al termine di una qualsiasi tornata, rinunciando ai residui diritti di pausa, presentando al Responsabile una dichiarazione sottoscritta.

7.13 Chiusura della fase dei miglioramenti competitivi

La fase dei miglioramenti competitivi per la graduatoria per i lotti a 700 MHz FDD (blocchi A3-A6, o A1-A6 se il lotto riservato non è stato aggiudicato) è chiusa quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tale graduatoria diventa uguale all'incremento "finale", si presentano due tornate consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per la graduatoria 700 FDD è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte.

Al termine della prima tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura.

- a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tale graduatoria diventa uguale all'incremento "finale", si presentano quattro tornate non consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per la graduatoria 700 FDD è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della terza tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura.

Dopo la chiusura della graduatoria per i lotti a 700 MHz FDD non potranno essere presentati rilanci o nuove offerte per tali lotti.

Dopo la chiusura della graduatoria per lotti a 700 MHz FDD, la gara, per gli altri lotti, è chiusa quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tutte le graduatorie diventa uguale all'incremento "finale", si presentano due tornate consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per tutte le graduatorie è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della prima tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura.
- a partire dalla tornata in cui l'incremento percentuale per le nuove offerte su tutte le graduatorie diventa uguale all'incremento "finale", si presentano quattro tornate non consecutive "stazionarie", cioè nelle quali per tutte le graduatorie è rimasto invariato l'insieme delle offerte vincenti, per numero, importi e detentori delle offerte. Al termine della terza tornata stazionaria viene comunicato ai partecipanti un preavviso di chiusura.

Le offerte aggiudicatarie alla chiusura della fase dei miglioramenti competitivi sono le offerte vincenti di ogni graduatoria, ai sensi del paragrafo 7.5, nella tornata conclusiva della gara.

7.14 Aggiudicazione

7.14.1 Aggiudicazione per le procedure di cui all'art. 5 della delibera 231/18/CONS

A seguito della chiusura della fase dei miglioramenti competitivi, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero le graduatorie redatte in base agli importi offerti, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 5 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto, ai sensi del successivo paragrafo 10.1 e rende pubbliche le graduatorie sul sito internet www.mise.gov.it.

7.14.2 Aggiudicazione per le procedure di cui all'art. 6 della delibera 231/18/CONS

Nel caso in cui ci fossero frequenze non assegnate, che danno luogo alla procedura prevista al successivo capitolo 8, il provvedimento di aggiudicazione viene adottato entro i successivi 3 giorni dalla redazione della relativa graduatoria.

7.15 Assegnazione dei blocchi di frequenze agli aggiudicatari

Nei provvedimenti di aggiudicazione di cui ai paragrafi 7.14.1 e 7.14.2, il Ministero invita gli aventi titolo all'assegnazione dei lotti generici, incluso l'eventuale aggiudicatario del lotto

riservato, a presentare una proposta di allocazione dei lotti generici, con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 9.2., ad esclusione della banda 3.6 – 3.8 GHz.

Per tale banda la proposta di allocazione dei lotti generici dovrà essere comunicata improrogabilmente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della gara. Decorso detto periodo di tempo, in caso di mancata presentazione delle proposte di allocazione dei blocchi generici ovvero nel caso in cui le proposte ricevute non siano approvate dal Ministero, le frequenze saranno assegnate dal Ministero il giorno successivo in un'apposita seduta pubblica sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 5, della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità.

A detta seduta dovranno partecipare gli aggiudicatari convocati, mediante un proprio rappresentante munito di apposita procura. Qualora un aggiudicatario non risulti presente alla seduta di assegnazione, perderà il diritto di scelta a favore dell'aggiudicatario immediatamente successivo nella graduatoria di riferimento.

8. PROCEDURE IN CASO DI FREQUENZE PRECEDENTEMENTE NON ASSEGNATE

8.1 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso eventualmente non aggiudicati all'esito delle procedure di cui ai capitoli 5 e 7, ad eccezione di quelli per i lotti in banda 3600 -3800 MHz, tutti i soggetti ammessi alla presentazione delle offerte nella fase principale, di cui al capitolo 5, che ne abbiano manifestato l'interesse e che non siano stati esclusi in base a quanto previsto nei paragrafi 6.3. L'ammissione alla fase di gara viene comunicata dal Ministero agli interessati a mezzo PEC.

8.2 Schema della procedura

La procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso non assegnati è suddivisa nei seguenti passi:

- a) presentazione delle offerte iniziali da parte dei soggetti ammessi;
- b) fase dei miglioramenti competitivi;
- c) formulazione delle graduatorie finali;
- d) aggiudicazione dei diritti d'uso.

8.3 Limitazioni sui diritti d'uso aggiudicabili e deposito cauzionale

I partecipanti alla procedura di cui al presente capitolo, potranno aggiudicarsi diritti d'uso con le seguenti limitazioni:

- a) alla procedura non si applicano le limitazioni sul numero massimo di diritti d'uso aggiudicabili in ciascuna banda di cui al paragrafo 3.3;
- b) ad uno stesso soggetto può essere assegnato un solo diritto d'uso ulteriore in ciascuna banda di frequenze ad eccezione del caso dei lotti 700 MHz SDL ove è possibile assegnare tutti i diritti d'uso aggiuntivi allo stesso soggetto;
- c) ogni partecipante può aggiudicarsi diritti d'uso limitatamente alle bande di frequenza consentite dall'importo del proprio deposito cauzionale, in base alle corrispondenze tra bande e importi riportati nella Tabella 2 al paragrafo 5.1.4.

L'importo del deposito cauzionale può essere:

- 1) l'importo del deposito cauzionale presentato assieme alle offerte iniziali nella fase principale della gara di cui ai capitoli 5 e 7;
oppure
- 2) l'importo del deposito cauzionale presentato assieme alle offerte iniziali nella fase di gara per l'assegnazione di diritti d'uso non aggiudicati di cui al presente capitolo, nel caso di partecipanti che non abbiano presentato offerte nella fase principale; il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui al punto d) del paragrafo 5.2.4;
oppure
- 3) la somma degli importi del deposito di cui al punto 1) e di un nuovo deposito presentato, ad integrazione del precedente, assieme alle offerte iniziali nella fase di gara per l'assegnazione di diritti d'uso non aggiudicati di cui al presente

capitolo; il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui al punto d) del paragrafo 5.2.4.

8.4 Termine di presentazione delle offerte iniziali

I soggetti ai quali sia stata comunicata l'ammissione alla fase di offerta sono tenuti a presentare la propria offerta iniziale entro 2 giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione di cui al precedente paragrafo 8.1, secondo le modalità appresso indicate.

8.5 Modalità di consegna delle offerte iniziali

Le offerte iniziali dovranno essere presentate esclusivamente mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, in un plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura "*Offerte per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz e 26.5-27.5 GHz*" al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 2^a - Viale America 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544.

Le offerte presentate oltre il termine previsto non saranno accettate dal Ministero. Il recapito delle offerte resta a totale rischio del partecipante.

Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

8.6 Plico contenente le offerte

8.6.1 Partecipante che non ha presentato offerte iniziali per la fase principale

Nel caso di partecipante che non abbia presentato offerte iniziali per la fase principale della gara, di cui al paragrafo 5.2, nel plico contenente le offerte dovranno essere contenuti, a loro volta chiusi e sigillati:

- a) un plico contenente la documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 5.2.4, lettere a), b) e c) e il deposito cauzionale ai sensi della lettera d) del paragrafo 5.2.4, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura "*Contiene documentazione allegata all'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz, e 26.5-27.5 GHz*";
- b) un plico, contenente una o più offerte economiche ai sensi del successivo paragrafo 8.7, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura "*Offerte iniziali per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz, e 26.5-27.5 GHz*".

La mancanza, ovvero la non conformità rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare di gara, di uno dei documenti richiesti ai sensi delle lettere a), b) e c) o del deposito cauzionale di cui alla lettera d) del paragrafo 5.2.4 comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla

procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze non aggiudicati nella fase principale della gara.

8.6.2 *Partecipante che ha presentato offerte iniziali per la fase principale*

Nel caso di partecipante che abbia presentato offerte iniziali per la fase principale della gara, di cui al paragrafo 5.2, nel plico contenente le offerte potrà eventualmente essere contenuto, a sua volta chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura:

- a) un plico contenente una integrazione del deposito cauzionale ai sensi della lettera d) del paragrafo 5.2.4, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Contiene documentazione allegata all’offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d’uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz, e 26.5-27.5 GHz”*;

Nel plico contenente le offerte dovrà essere contenuto, a sua volta chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura :

- b) un plico, contenente una o più offerte economiche ai sensi del successivo paragrafo 8.7, recante all'esterno, oltre alla denominazione del partecipante, la dicitura *“Offerte iniziali per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz, e 26.5-27.5 GHz”*.

8.7 Offerte economiche

Nel plico dovranno essere contenute una o più offerte economiche conformi a quanto previsto ai paragrafi 8.7.1 e 8.7.2 espresse in euro, in cifre ed in lettere. Non sono ammesse offerte sottoposte a condizioni o termini. Le offerte sono irrevocabili. Ogni singola offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, munito degli specifici poteri, del soggetto partecipante, ovvero, in caso di imprese che si siano impegnate nella domanda di partecipazione a costituirsi in società di capitali, da tutti i legali rappresentanti, muniti degli specifici poteri, delle imprese partecipanti, o da uno di essi munito di apposita procura, ferma restando la loro solidarietà. Nel caso di discordanza del prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà l'importo maggiore. Le offerte dovranno essere redatte in conformità al modello riportato in Allegato C al presente Disciplinare.

8.7.1 *Offerte valide*

Tutti gli ammessi alla partecipazione possono presentare offerte per diritti non aggiudicati in qualunque banda di frequenza, con le limitazioni di cui al paragrafo 8.3.

Pertanto:

- a) ciascun soggetto può presentare offerta per un solo diritto d'uso in ciascuna banda;
- b) ciascun soggetto può presentare offerta solo nelle bande di frequenza consentite dall'importo del proprio deposito cauzionale, come precisato nel paragrafo 8.3.

Un'offerta valida dovrà essere non inferiore all'importo minimo definito nel successivo paragrafo 8.7.2.

La mancata presentazione dell'offerta implica il ritiro del partecipante dal seguito della procedura.

8.7.2 Importo minimo

L'importo minimo per le offerte relative ai diritti d'uso non assegnati, in base all'esito delle procedure di cui ai capitoli 5 e 7, sarà pari al valore minimo delle offerte aggiudicatarie dei blocchi della medesima tipologia nella stessa banda nella procedura principale di cui ai capitoli 5 e 7, o al valore di base d'asta in caso di assenza di lotti della medesima tipologia aggiudicati in tale banda. Tale importo sarà riportato nella comunicazione di ammissione alla presentazione delle offerte di cui al paragrafo 8.1.

8.8 Apertura dei plichi contenenti le offerte

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica, nel luogo, data ed ora che saranno indicati dal Ministero nella comunicazione di cui al paragrafo 8.1. A detta seduta potranno partecipare i rappresentanti delle imprese ammesse alla procedura di assegnazione (non più di uno per impresa partecipante) muniti di apposita procura.

Qualora entro il termine di cui al precedente paragrafo 8.4 non sia pervenuta alcuna offerta, non si procederà alla aggiudicazione.

8.8.1 Rappresentanti dei partecipanti

Ai rappresentanti dei partecipanti si applica integralmente quanto previsto al paragrafo 5.4.1.

8.8.2 Modalità di apertura dei plichi

L'apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità, a partire dal plico consegnato per primo in ordine di data e di ora:

- a) apertura, nel caso di partecipante che non ha presentato offerte iniziali per la fase principale, del plico contenente la documentazione allegata alle offerte e il deposito cauzionale, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 lettere a), b), c), e d) del presente Disciplinare, ovvero, eventuale apertura, nel caso di partecipante che ha presentato offerte iniziali per la fase principale, del plico contenente l'integrazione del deposito cauzionale, e verifica della sua completezza e conformità rispetto a quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 lettera d) del presente Disciplinare. Qualora la documentazione contenuta nel plico e il deposito cauzionale non risultino completi ovvero risultino non conformi a quanto previsto, le offerte non saranno considerate valide ed il relativo plico non sarà aperto;
- b) successivamente apertura, per il medesimo partecipante, del plico contenente le offerte presentate e verifica della loro conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare; qualora un'offerta non risulti conforme a quanto previsto dal precedente paragrafo 8.7, l'offerta non sarà considerata valida; qualora l'insieme delle offerte presentate ecceda il numero dei diritti d'uso aggiudicabili ad un partecipante, ai sensi del paragrafo 8.7, pari a uno per banda di frequenza, eccetto che per la banda di frequenza 700_SDL, in ciascuna banda verrà ritenuta valida solo un'offerta; nel caso non siano di pari importo verrà scelta quella di importo maggiore.

8.9 Esame delle offerte e procedure conseguenti

Le procedure conseguenti l'esame delle offerte sono espletate con le modalità e nella sequenza di cui ai successivi paragrafi.

8.9.1 Procedura in presenza di un solo offerente

Qualora in base all'analisi delle offerte pervenute e giudicate valide risulti un solo partecipante alla procedura di aggiudicazione, nel caso in cui le offerte di tale partecipante siano relative a un lotto in ciascuna banda per la quale il partecipante ha titolo per presentare offerte in relazione al deposito cauzionale presentato, ai sensi del paragrafo 5.1.4, si procede direttamente alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso; se le offerte non sono relative a tutte le bande di cui sopra, il Responsabile stabilisce una data di convocazione del partecipante ad una nuova seduta pubblica in cui tale partecipante ha facoltà di presentare ulteriori offerte; al termine dell'esame della conformità di queste offerte, si procede alla fase di aggiudicazione dei diritti d'uso.

8.9.2 Procedura in presenza di due o più offerenti

Qualora in base all'analisi delle offerte pervenute e giudicate valide risultino due o più partecipanti alla procedura di aggiudicazione, si procede alla elaborazione delle graduatorie e alla fase dei miglioramenti competitivi secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 8.10.

8.10 Fase dei miglioramenti competitivi

Nella fase dei miglioramenti competitivi della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze non aggiudicati nella fase principale si applica tutto quanto previsto al capitolo 7, sino al paragrafo 7.13 incluso, con esclusione delle disposizioni e delle procedure previste in caso di presenza di partecipanti nuovi entranti e remedy taker (NE/RT).

8.11 Aggiudicazione

A seguito della chiusura della fase dei miglioramenti competitivi, il Responsabile della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso invia al Ministero le graduatorie redatte in base agli importi offerti, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Ministero adotta, congiuntamente alla graduatoria di cui al paragrafo 7.14, il provvedimento di aggiudicazione entro i successivi 3 giorni, indicando per ciascun aggiudicatario l'importo offerto, ai sensi del successivo paragrafo 10.1 e rende pubbliche le graduatorie sul sito internet www.mise.gov.it.

9. ATTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEI DIRITTI D'USO

9.1 Comunicazioni agli aggiudicatari

Il Ministero provvede ad inviare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati con contestuale richiesta di effettuare gli adempimenti di cui al successivo capitolo 11.

9.2 Assegnazione dei blocchi di frequenze agli aggiudicatari

Nei provvedimenti di aggiudicazione, il Ministero invita gli aventi titolo all'assegnazione dei lotti generici, incluso l'eventuale aggiudicatario del lotto riservato, a presentare, entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data di spedizione della comunicazione, una proposta di allocazione dei lotti generici, nel rispetto del principio di contiguità dei blocchi assegnati allo stesso aggiudicatario, per le bande 700 MHz FDD, 700 MHz SDL e 26.5 – 27.5 GHz. Decorso detto periodo di tempo, in caso di mancata presentazione delle proposte di allocazione dei blocchi generici ovvero nel caso in cui le proposte ricevute non siano approvate dal Ministero, le frequenze saranno assegnate durante la seduta pubblica di cui al paragrafo 9.3 individuando i lotti generici sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5, comma 5, della delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità.

9.3 Seduta pubblica di assegnazione dei blocchi generici

Il Ministero, decorso il termine di cui al paragrafo 9.2, comunicherà a tutti i soggetti interessati la data e l'ora per la seduta pubblica di assegnazione dei blocchi di frequenze, da tenersi, presso i locali del Ministero, non prima di 7 giorni dalla data di spedizione. Saranno convocati gli aggiudicatari dei lotti generici nelle bande per le quali non sia stata ricevuta e approvata dal Ministero la proposta di allocazione di cui al paragrafo 9.2.

A detta seduta, suddivisa per ciascuna banda di frequenza messa a gara, dovranno partecipare gli aggiudicatari convocati, mediante un proprio rappresentante munito di apposita procura. Qualora un aggiudicatario non risulti presente alla seduta di assegnazione, perderà il diritto di scelta a favore dell'aggiudicatario immediatamente successivo nella graduatoria di riferimento, per quanto riguarda l'esercizio delle opzioni di cui al paragrafo 9.2.

La scelta dei blocchi di frequenze, come individuati nella tabella di cui al paragrafo 3.1, avverrà nel seguente ordine: banda 700 MHz FDD, 700 MHz SDL e banda 26.5-27.5 GHz.

9.4 Comunicazione delle assegnazioni dei blocchi

Le frequenze assegnate in base ai criteri di cui al paragrafo 9.2 saranno riportate nel provvedimento di rilascio del diritto d'uso.

Il Ministero rende pubbliche le assegnazioni risultanti.

10. PROCEDURA DI RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

10.1 Adempimenti preliminari al rilascio del diritto d'uso

Gli aggiudicatari, ai fini del rilascio del diritto d'uso ovvero dei diritti d'uso cui hanno titolo, hanno l'obbligo di:

- a) versare l'importo offerto risultante al termine delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui ai capitoli 7, 8 e 9 del presente Disciplinare di gara. L'aggiudicatario del lotto riservato potrà corrispondere, per il lotto combinato, un prezzo pari alla somma dei prezzi dei due lotti a 700 MHz FDD aggiudicati ai prezzi inferiori nella procedura aperta, qualora la somma di tali due prezzi sia inferiore all'offerta aggiudicataria del lotto combinato.

Il versamento degli importi di aggiudicazione, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 1045 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che gli introiti siano prioritariamente assicurati dagli importi di aggiudicazione derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3.6 – 3.8 GHz e 26.5 – 27.5 GHz e secondo la ripartizione annua prevista nel suddetto comma, dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità indicate nella comunicazione di aggiudicazione. Nel caso in cui la somma degli importi di aggiudicazione delle frequenze in banda 3.6 – 3.8 GHz e 26.5 – 27.5 GHz superi la soglia di euro 1.250.000.000, stabilita dal comma 1045 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 per l'anno 2018, gli aggiudicatari di tali frequenze saranno tenuti al pagamento della somma di euro 1.250.000.000, ripartita, secondo quanto previsto al citato comma 1045, tra gli aggiudicatari nelle suddette bande, in misura proporzionale agli importi complessivi di aggiudicazione; l'introito eccedente la soglia di euro 1.250.000.000 sarà dilazionato e ripartito, a partire dal 2019, tra tutti gli aggiudicatari in misura proporzionale agli importi complessivi di aggiudicazione, secondo quanto previsto al comma 1045 dell'art. 1 della legge n. 205/2017.

Nel caso, invece, in cui la somma degli importi di aggiudicazione delle frequenze in banda 3.6 – 3.8 GHz e 26.5 – 27.5 GHz sia inferiore alla soglia di euro 1.250.000.000, prevista dal comma 1045 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 per l'anno 2018, gli aggiudicatari di tali frequenze saranno tenuti al pagamento dell'intero importo di aggiudicazione, e la differenza rispetto alla suddetta soglia sarà ripartita in misura proporzionale agli importi complessivi di aggiudicazione tra gli aggiudicatari della banda 700 MHz; l'introito eccedente la soglia di euro 1.250.000.000 sarà dilazionato e ripartito, a partire dal 2019, tra gli aggiudicatari nella banda 700 MHz, in misura proporzionale agli importi complessivi di aggiudicazione, secondo quanto previsto al comma 1045 dell'art. 1 della legge n. 205/2017.

Tale versamento assolve il contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio assegnate con la presente procedura secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per la durata fissata ai sensi del paragrafo 3.2 del presente Disciplinare di gara. A seguito della dilazione di cui sopra l'aggiudicatario, oltre alla documentazione relativa all'avvenuto versamento dell'importo dovuto, dovrà entro i medesimi termini sopraindicati produrre apposita fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, secondo il modello che sarà indicato dal Ministero. L'importo della fideiussione, pari all'importo complessivo dilazionato, potrà ridursi in concomitanza del versamento delle singole rate, a condizione che l'importo residuo della fideiussione, a seguito

dell'avvenuto pagamento annuo, risulti, comunque, commisurato al doppio del residuo debito in linea capitale della Società, dovuto per l'anno 2022.

- b) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio del diritto d'uso, ai sensi dei successivi paragrafi 11.2 e 11.3, entro 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione: si applica in tal caso la disposizione di cui al paragrafo 5.2.6 del presente Disciplinare. E' facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alla lettera b). Detta proroga, non superiore a 30 giorni, potrà essere concessa una sola volta.

10.1.1 Contributi per il rilascio del diritto d'uso

Fermo restando quanto previsto alla lettera a) del paragrafo 10.1 del presente Disciplinare, per il rilascio del diritto d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz MHz gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi dei cui all'art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetti del presente Disciplinare, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d'uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del Codice.

10.2 Documentazione amministrativa richiesta

Gli aggiudicatari sono tenuti a consegnare al Ministero, entro i termini indicati al paragrafo 10.1 lett. b), la seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società di capitali;
- b) Attestato dell'avvenuto versamento dell'intero capitale sociale;
- c) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell'iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione;
- d) Certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00. Nel caso in cui il paese di cittadinanza ovvero residenza del singolo amministratore non rilasci detti certificati o certificati equivalenti, è ammessa la produzione di una autodichiarazione sottoscritta nelle forme di cui agli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/00.

Gli aggiudicatari di lotti in banda 700 MHz FDD e 3600-3800 MHz ove tenuti, dovranno, altresì, presentare, entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.4 la documentazione ivi richiesta. A tale documentazione deve essere allegata una nota con l'ammontare del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di copertura.

In particolare il piano deve indicare:

- a) ammontare degli investimenti che si prevede di realizzare. Per valore degli investimenti a titolo esemplificativo si deve intendere l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle infrastrutture ed all'acquisto di beni e servizi riportati in bilancio sotto la voce "immobilizzazioni" che sono necessari al rispetto degli obblighi di copertura di cui al paragrafo 3.5 del presente Disciplinare di gara;
- b) struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento delle previste attività, con particolare riferimento alle informazioni necessarie a fornire un quadro di massima dell'evoluzione nel tempo della struttura della rete radio e della rete di collegamento ("core network"), alle informazioni sugli apparati utilizzati nella realizzazione della rete radio e della loro rispondenza agli standard internazionali, alle informazioni sull'evoluzione, nel tempo, della copertura e del numero di stazioni radio-base installate;
- c) eventuali servizi che l'aggiudicatario già fornisce o prevede di fornire anche in relazione ai titoli autorizzatori, posseduti ovvero da richiedere mediante l'utilizzo delle frequenze attribuite;
- d) modalità tecniche di utilizzo delle frequenze.

10.3 Richiesta di integrazioni e chiarimenti

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata ai sensi del precedente paragrafo 10.2, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Il soggetto interessato è tenuto a fornire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dette integrazioni e chiarimenti entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione delle richieste del Ministero: in tale circostanza i termini per il rilascio del diritto d'uso saranno automaticamente prorogati per 30 giorni.

10.4 Richiesta di altri titoli autorizzatori

Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico.

Il procedimento per il conseguimento dell'atto autorizzatorio eventualmente richiesto a tale titolo non fa parte del presente procedimento, ed è integralmente disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

10.5 Rilascio dei diritti d'uso

Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso, per ciascun aggiudicatario, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento di aggiudicazione adottato ai sensi del paragrafo 9.1, dandone specifica comunicazione a tutti gli aggiudicatari, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 10.1, ultimo periodo, e dal paragrafo 10.3.

I diritti d'uso saranno rilasciati solo a seguito dell'effettivo assolvimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2.

10.6 Obblighi del titolare del diritto d'uso

Ogni titolare di diritto d'uso di frequenze nelle bande a 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz è tenuto a rispettare gli obblighi specificamente previsti dalla delibera n. 231/18/CONS dell'Autorità, nonché gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, ed in particolare, quelli di cui all'Allegato 1, Parte A e Parte B, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, avendo riguardo ai nuovi scenari derivanti dallo sviluppo delle reti 5G.

Gli obblighi di cui alla Delibera 231/18/CONS, ivi incluso il livello di copertura anche con riguardo a possibili modifiche dei piani, devono essere mantenuti per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso e sono trasferiti a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso e la cessione a qualsiasi titolo delle frequenze.

Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi derivanti dall'uso effettivo delle frequenze, incluso quello di copertura e utilizzo delle frequenze nei termini previsti, incluso quello di avvio del servizio commerciale, può essere ulteriormente disposta la sospensione del diritto d'uso nelle aree interessate, di estensione almeno provinciale. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

L'attivazione di apparati attivi in postazione fissa operanti sulle frequenze aggiudicate, anche se di libero uso, avviene sotto il controllo dell'operatore aggiudicatario. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i dati relativi all'ubicazione dei detti apparati, ove non di libero uso.

Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benessere di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

Gli aggiudicatari sono tenuti a fornire all'Autorità le informazioni necessarie per la verifica dell'uso efficiente delle frequenze, nel rispetto delle norme del Codice.

Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori

limite del campo elettromagnetico, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti, ove previsto, le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Al fine di consentire l'opportuno coordinamento, gli aggiudicatari sono tenuti a rendere disponibili agli altri operatori, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso di co-locazione di impianti, gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le *best practice* di *site engineering* suggerite dalla letteratura tecnica.

Gli aggiudicatari sono tenuti a rispettare le norme tecniche che il Ministero adotta al fine del coordinamento internazionale delle frequenze.

Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato italiano sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri ed in generale dalla normativa internazionale e ove necessario della Raccomandazione ECC(15)01 per le frequenze applicabili. Agli aggiudicatari può essere imposto all'atto del rilascio del diritto d'uso, o successivamente in caso di persistenza di interferenze nocive, l'obbligo che la PFD (Power Flux Density) prodotta sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura, non superi livelli prestabiliti al confine.

Gli aggiudicatari individuano le opportune tecniche di mitigazione e coordinamento, incluse quelle di sincronizzazione, per evitare eventuali problemi di interferenza in banda e in banda adiacente nei riguardi di impianti che abbiano diritto a protezione, e le adottano in maniera proporzionata e giustificata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e *best practice* anche internazionali.

Qualora l'applicazione delle norme tecniche previste non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, sia in banda che fuori banda, gli aggiudicatari devono adottare le misure addizionali che dovessero rendersi necessarie, quali tecniche di mitigazione e coordinamento, adottandole in maniera proporzionata, tenendo conto dei rilevanti standard, metodologie e *best practice* anche internazionali, inclusa la sincronizzazione delle reti. In caso di adozione di specifiche, ulteriori tecniche di coordinamento o mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande adiacenti nelle medesime aree, gli operatori interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. Qualora tali misure non garantissero la totale assenza di interferenze nocive il Ministero potrà imporre norme tecniche più restrittive, anche successivamente, nel corso dell'effettiva implementazione di quanto previsto dal presente Disciplinare, incluse specifiche tecniche di mitigazione, limiti alla potenza spettrale emessa, utilizzo di canali preferenziali o ulteriori limitazioni, incluse ulteriori zone geografiche di esclusione o in cui siano previste solo talune configurazioni architetture privilegiate, in maniera giustificata e proporzionata. In caso di persistenza di interferenze nocive tra operatori che operano in blocchi adiacenti può essere imposta dal Ministero la sincronizzazione delle reti ovvero l'imposizione di una banda di guardia interna al diritto d'uso o uso di blocchi di frequenza in modalità "ristretta".

L'adozione della norma tecnica di sincronizzazione sarà affidata ad un tavolo tecnico con i soggetti interessati e il Ministero. Gli utilizzatori delle bande adiacenti collaborano in buona fede per la risoluzione di ogni possibile caso di interferenza nociva e sono tenuti a garantire l'uso efficiente dello spettro, nel rispetto dei principi fissati dal Codice.

Al tavolo tecnico parteciperà anche un soggetto terzo.

Gli eventuali oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario interessato in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso.

Per l'utilizzo delle frequenze gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia, ivi incluse in particolare le norme relative alla sicurezza delle reti e alla protezione dei dati, di cui allo stato all'Allegato n. 1, parte A, punti 7 e 16, del Codice, avendo riguardo ai nuovi scenari derivanti dallo sviluppo delle reti 5G.

10.6.1 Uso degli apparati e approvazione delle interfacce

L'aggiudicatario è tenuto a utilizzare apparati conformi agli standard e alle norme tecniche previsti dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. L'accertamento della conformità avviene secondo le norme vigenti. In ogni caso, l'aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti e la verifica di tale compatibilità, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

Gli apparati utilizzati, inclusi quelli di utente, devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 2014/53/UE.

Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

10.7 Oggetto sociale e sede del titolare del diritto d'uso

L'oggetto sociale della società titolare del diritto d'uso deve prevedere il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso oggetto della presente procedura di gara.

Le attività diverse da quelle relative al settore delle comunicazioni elettroniche non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto del diritto d'uso.

La sede amministrativa ed operativa della società deve essere ubicata in Italia.

10.8 Variazioni

Ogni variazione degli elementi contenuti nella documentazione di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 che sia intervenuta successivamente al rilascio del singolo diritto d'uso, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero.

10.9 Misure asimmetriche

10.9.1 Condizioni per l'utilizzo ordinato, efficiente e non interferente

10.9.1.1 Banda 700 MHz FDD e SDL

Qualora l'applicazione delle norme tecniche applicabili non garantisca la totale assenza di interferenza nociva in tutti i casi possibili di interferenza, gli aggiudicatari delle frequenze in banda 700 MHz FDD e SDL devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con gli utilizzatori delle bande contigue per risolvere i casi di interferenza.

Il Ministero, anche avvalendosi di un apposito tavolo tecnico con i soggetti interessati e supportato da un soggetto terzo, potrà imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, o ulteriori interventi tecnici, in maniera giustificata e proporzionata, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva e assicurare l'uso efficiente dello spettro.

Fatto salvo disposizioni di legge in merito all'eventuale istituzione di un fondo pubblico dedicato, tutti gli aggiudicatari delle frequenze in banda 700 MHz FDD e SDL, indipendentemente dal tipo di interferenza, suddividono gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto a quelli imposti individualmente o pertinenti i propri specifici impianti, nelle aree interessate in maniera proporzionata alla quantità di spettro aggiudicata e al numero di impianti presenti nell'area.

Gli oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario di diritti d'uso in banda 700 MHz FDD e SDL, in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso.

10.9.1.2 Banda 3600-3800 MHz

Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee a evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati e pianificano l'attivazione di ogni nuova installazione della propria rete verificandone preventivamente la compatibilità con le utilizzazioni esistenti di cui è richiesta la protezione, attraverso la corretta implementazione delle condizioni di protezione e del modello di condivisione, non pregiudicando eventuali ulteriori sviluppi dei servizi *incumbent* in banda adiacente.

Nel rispetto delle norme tecniche per la coesistenza dei sistemi in banda, il Ministero potrà prevedere il futuro sviluppo dei servizi *incumbent* in banda, attraverso criteri di autorizzazione trasparenti, obiettivi e proporzionati, ed aventi il minimo impatto sullo sviluppo e la copertura dei servizi 5G.

Nell'eventuale adozione di ulteriori specifiche tecniche di coordinamento o mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande in aree geografiche confinanti o bande contigue nelle medesime aree, gli operatori interessati, in ossequio al principio di equità, suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. Tutti gli utilizzatori dello spettro collaborano in buona fede per la risoluzione dei problemi di interferenza, fornendo anche le informazioni rilevanti circa i propri sistemi.

Gli aggiudicatari e gli operatori che esercitano i sistemi sperimentali 5G che utilizzano le frequenze omologhe, salvi accordi reciproci, sono tenuti a coordinare l'installazione dei

relativi apparsi nelle aree di confine delle proprie aree di estensione geografica, ed in tutte le altre circostanze suscettibili di potenziale interferibilità, al fine di evitare interferenze nocive, tenendo conto ove applicabile di quanto previsto nella Raccomandazione ECC(15)01.

Il controllo sulla mitigazione delle eventuali interferenze nocive nella banda di frequenze 3600-3800 MHz e nelle bande adiacenti sarà effettuato dal Ministero, sentiti gli aggiudicatari, anche attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico. La corretta implementazione del modello di condivisione sarà effettuata da un soggetto terzo individuato dal Ministero che svolgerà la propria attività in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della Delibera 231/18/CONS e alle modalità come sopra definite, sotto la direzione e il coordinamento del Ministero stesso.

Gli oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario di diritti d'uso in banda 3600-3800 MHz, in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice per l'utilizzo delle frequenze in difformità dei titoli autorizzatori, in caso di persistenza di interferenze nocive nell'uso delle frequenze assegnate ai sensi del presente Disciplinare il Ministero può imporre, ai sensi del Codice, in maniera proporzionata e giustificata, ogni misura atta a rimuovere le cause delle dette interferenze, secondo un principio di equità nella ripartizione degli eventuali oneri, la cui non ottemperanza è sanzionabile secondo le norme del Codice stesso.

10.9.1.3 Banda 26 GHz

Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee a evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati e pianificano l'attivazione di ogni nuova installazione della propria rete verificandone preventivamente la compatibilità con le utilizzazioni esistenti, in banda e in banda adiacente.

L'aggiudicatario dei lotti in banda 26 GHz rende disponibile la banda di guardia eventualmente necessaria e implementa le misure tecniche necessarie ad evitare interferenze nocive con gli utilizzatori delle bande adiacenti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica rilevante, nell'ambito delle proprie frequenze assegnate, attraverso la corretta implementazione del modello di condivisione.

Il controllo sulla mitigazione delle eventuali interferenze nocive nella banda di frequenze 26.5-27.5 GHz e nelle bande adiacenti sarà effettuato dal Ministero, sentiti gli aggiudicatari, anche attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico. La corretta implementazione del modello di condivisione sarà effettuata da un soggetto terzo individuato dal Ministero che svolgerà la propria attività in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della Delibera 231/18/CONS e alle modalità come sopra definite, sotto la direzione e il coordinamento del Ministero.

Gli oneri relativi alle attività del soggetto terzo, a partire dal 1 Gennaio 2023, saranno posti a carico di ciascun aggiudicatario di diritti d'uso nella banda a 26 GHz, in maniera orientata ai costi e proporzionata agli importi di aggiudicazione dei diritti d'uso.

È consentito l'utilizzo sperimentale delle frequenze aggiudicate in banda 26 GHz fino al momento dell'introduzione degli apparati conformi alla nuova normativa tecnica 5G, che dovrà essere preventivamente notificata al Ministero. A tal fine l'aggiudicatario presenta un piano per la sperimentazione che non prevede utilizzi commerciali e che viene autorizzato dal Ministero. Gli apparati per la sperimentazione rispettano gli stessi obblighi per la protezione previsti per la banda in oggetto.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice, per l'utilizzo delle frequenze in difformità dei titoli autorizzatori, in caso di persistenza di interferenze nocive nell'uso delle frequenze assegnate ai sensi del presente Disciplinare il Ministero può imporre, ai sensi del Codice, in maniera proporzionata e giustificata, ogni misura atta a rimuovere le cause delle dette interferenze, secondo un principio di equità nella ripartizione degli eventuali oneri, la cui non ottemperanza è sanzionabile secondo le norme del Codice stesso.

10.9.2 Roaming

1. I gestori radiomobili che acquisiscono diritti d'uso in banda 700 MHz FDD, secondo quanto previsto dalla delibera 231/18/CONS, concedono al nuovo entrante che abbia acquisito lotti in banda 700 MHz FDD il *roaming* nazionale sulle proprie reti del servizio radiomobile pubblico in banda 700, 800 e 900 MHz, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:

- a. per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
- b. fino a 60 mesi, limitatamente alle aree non coperte dal nuovo operatore;

2. Gli accordi di *roaming* di cui al punto 1 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dal gestore concedente il *roaming*, e possono essere forniti anche con metodologia MOCN (Multi Operator Core Network), MORAN (Multi Operator Radio Access Network), o fornitura di *slice*.

3. Il nuovo entrante aggiudicatario ha diritto al *roaming* secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di aree territoriali tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. Il diritto al *roaming* da parte del nuovo entrante, secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2, non è esercitabile oltre 24 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze.

4. Ai fini degli obblighi di cui all'art. 12 della Delibera 231/18/CONS il nuovo entrante può considerare le aree in cui ha l'accordo di *roaming* di cui al punto 1 come facenti parte del proprio piano di copertura ma è comunque tenuto a partecipare agli accordi collettivi ivi previsti, la cui parte pertinente sarà tenuto ad assicurare anche dopo il termine del *roaming*.

5. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto dal presente paragrafo e interviene nelle eventuali controversie tra imprese. In caso di contestazione da parte del nuovo entrante aggiudicatario delle condizioni economiche e tecniche praticate per il *roaming* da un gestore radiomobile obbligato, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le

condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive, nonché di fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo. L’inottemperanza alle prescrizioni del presente paragrafo è sanzionabile secondo le norme vigenti.

10.9.3 Obblighi di accesso in banda 3600 – 3800 MHz

1. Gli obblighi di cui ai punti 2 e seguenti del presente paragrafo si applicano agli aggiudicatari delle frequenze in banda 3600-3800 MHz che si siano aggiudicati frequenze per almeno 80 MHz in tale banda, ai sensi del presente Disciplinare, e a quegli aggiudicatari che assommando le frequenze in banda 3400-3600 MHz di cui siano in possesso o di cui abbiano l’utilizzo anche mediante accordi, raggiungano almeno 80 MHz su base nazionale. Ai fini della valutazione della cumulatività dei diritti d’uso si applica quanto previsto all’art. 3, commi 6 e 7 della delibera 231/18/CONS. L’Autorità si è riservata di definire successivamente un piano di obblighi di accesso, in maniera giustificata e proporzionata, a carico degli aggiudicatari dei lotti da 20 MHz in caso di eventuali consolidamenti o accordi di uso delle frequenze con soggetti che dispongono di frequenze nella banda 3400-3600 MHz.

2. Ciascun aggiudicatario delle frequenze dei lotti 3600-3800 MHz cui compete l’obbligo è tenuto a fornire un servizio di accesso a favore di qualunque soggetto, esclusi i soggetti cui sono assegnati, direttamente o indirettamente, anche in seguito alle procedure di cui alla presente procedura di gara, diritti d’uso di frequenze terrestri per servizi di comunicazione elettronica fino alla banda 3600-3800 MHz inclusa su base nazionale o su un’area di estensione geografica in cui risiede almeno il 40% della popolazione nazionale. Il servizio di accesso è fornito ai seguenti termini e condizioni:

- a. l’accesso segue una ragionevole richiesta finalizzata allo sviluppo dei servizi di tipo 5G ed è basato su un accordo commerciale fra le parti, a condizioni eque e non discriminatorie;
- b. l’accordo specifica l’area di riferimento, fino al minimo dell’area coperta da un singolo impianto;
- c. l’accordo può comprendere anche aree al di fuori del territorio soggetto all’obbligo di copertura;
- d. le modalità tecniche dell’accesso sono concordate tra le parti e possono prevedere anche la realizzazione della rete da parte del soggetto che accede qualora l’aggiudicatario non intenda coprire direttamente l’area di riferimento, specificando in tal caso se la realizzazione della rete avviene sotto il controllo dell’aggiudicatario oppure mediante *leasing*; sempre in tal caso l’accordo prevede, salvo diversa pattuizione, in entrambi i casi, per l’uso delle frequenze la corresponsione di un canone pari alla quota corrispondente proporzionata del prezzo aggiudicatario del blocco.

L’obbligo di fornire l’accesso è esteso ai soggetti che in determinate aree di riferimento abbiano ottenuto la disponibilità delle frequenze ai sensi dell’art. 13, comma 9 della delibera 231/18/CONS dell’Autorità.

3. Il soggetto che accede alla capacità, o all’uso autonomo delle frequenze nel caso del *leasing*, ai sensi del punto 2, deve acquisire, ove non ne sia già in possesso, idonea

autorizzazione da parte del Ministero per la gestione della rete e l'utilizzo delle frequenze, notificando l'accordo raggiunto, anche qualora intenda utilizzare la capacità o le frequenze a scopo privato o per la rivendita di servizi diversi dai servizi puri di comunicazione elettronica. Esso pubblica il proprio piano di sviluppo e *roll out* di rete sul proprio sito *web*, e definisce e si conforma a un piano di copertura nel caso del *leasing*. Nel caso tale soggetto sia un operatore pubblico di servizi di comunicazione elettronica esso si impegna ad avviare anche il servizio commerciale nell'area di riferimento. Il Ministero può individuare procedure semplificate per l'autorizzazione di tale tipo di *leasing*.

4. I soggetti terzi che accedono alla disponibilità di capacità o frequenze ai sensi dei punti 2 e 3 sono tenuti ai medesimi obblighi del cedente in relazione all'utilizzo delle frequenze ed al rispetto del modello di condivisione.

10.9.4 Modello di condivisione in banda 3600 – 3800 MHz

1. Le condizioni di utilizzo ordinato, efficiente e non interferente delle frequenze in banda 3600-3800 MHz di cui ai punti 2 e seguenti del presente paragrafo si applicano agli aggiudicatari delle frequenze in banda 3600-3800 MHz che devono porre in essere tutte le misure idonee a evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati.

2. Ciascun aggiudicatario delle frequenze dei lotti 3600-3800 MHz come previsto dall'art. 9 commi 3, 4 e 5 della delibera 231/18/CONS dell'Autorità è tenuto al rispetto del presente modello di condivisione la cui applicazione negli scenari effettivi verrà precisata in un allegato tecnico che verrà fornito ai partecipanti non oltre una settimana prima dell'inizio delle procedure di gara. Il modello di condivisione indica le modalità tecniche per garantire la verifica della protezione di tutte le utilizzazioni esistenti sia in banda che in banda adiacente. Il modello di condivisione si basa su principi generali indicati nelle normative tecniche di riferimento internazionali (ITU, CEPT). Il modello prevede:

- a. individuazione dei criteri di protezione per i servizi incumbent e delle eventuali aree di restrizione e di esclusione secondo quanto indicato dall'ECC Report 254;
- b. valutazione aree di esclusione e/o restrizione ottenute tramite modelli di propagazione realistici che considerano le effettive orografia e morfologia del territorio, secondo i correnti standard internazionali indicati dalla Delibera Agcom 231/18/CONS;
- c. le zone di esclusione per sperimentazione sono quelle delimitate dai confini amministrativi delle seguenti aree: area metropolitana di Milano, Prato, L'Aquila, Bari, Matera; al fine di evitare interferenze nocive tra le aree di sperimentazione 5G e le aree di pertinenza degli aggiudicatari dovranno essere rispettati i livelli di protezione indicati nella ECC Recommendation 15(01). Agli aggiudicatari può essere imposto, all'atto del rilascio del diritto d'uso o successivamente, l'obbligo che la Power Flux Density (PFD) prodotta sia dai terminali d'utente che dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti al confine delle aree geografiche di assegnazione o l'utilizzo di opportune bande di guardia interne al diritto d'uso o uso di canali preferenziali o blocchi in modalità "ristretta".

3. Agli aggiudicatari dei lotti per cui è richiesta la protezione con le utilizzazioni esistenti, previa sottoscrizione di accordi di riservatezza, verranno fornite mappe dettagliate con eventuali aree di esclusione e/o restrizione ottenute attraverso l'implementazione delle condizioni di protezione e del modello di condivisione.

4. La corretta implementazione delle condizioni di protezione e del modello di condivisione non dovrà pregiudicare ulteriori sviluppi dei servizi incumbent in banda adiacente. Nel rispetto delle norme tecniche che saranno definite per la coesistenza dei sistemi in banda, il Ministero potrà prevedere il futuro sviluppo dei servizi incumbent in banda, attraverso criteri di autorizzazione trasparenti, obiettivi e proporzionati, ed aventi il minimo impatto sullo sviluppo e la copertura dei servizi 5G;

5. Gli aggiudicatari dovranno rispettare i riferimenti normativi (ECC Dec11(06), in fase di revisione alla data dell'Avviso di gara) per le emissioni fuori banda dei sistemi 5G per coesistenza con servizi BWA (Broadband Wireless Access) in banda adiacente (frequenze inferiori a 3400 MHz);

6. Le modalità per la risoluzione dei possibili casi di interferenza e per la corretta gestione degli sviluppi dei servizi incumbent di cui al punto 4, verranno definite dal Ministero anche attraverso il tavolo tecnico di cui al punto 10.9.1.2

10.9.5 Obblighi di accesso per la banda 26 GHz

1. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 26 GHz prevedono l'uso delle frequenze in maniera condivisa tra tutti gli aggiudicatari dei lotti in tale banda, con prelazione d'uso vincolante delle frequenze del lotto aggiudicato. Gli aggiudicatari possono utilizzare dinamicamente tutte le frequenze della banda in aree ove non sono utilizzate dagli altri aggiudicatari. Ai fini di tale uso gli aggiudicatari possono stipulare accordi commerciali, ragionevoli e non discriminatori, suddividendo in maniera proporzionata i costi, eventualmente affidando ad un soggetto terzo fidato il compito di gestire le utilizzazioni per evitare interferenze nocive e gestire le diverse pianificazioni degli aggiudicatari.

2. Gli aggiudicatari dei diritti d'uso dei lotti a 26 GHz, sono tenuti a consentire l'accesso a favore di soggetti idonei come definiti al punto 4 per l'offerta di servizi di tipo 5G. Per accesso si intende fornitura *wholesale* di capacità, secondo le modalità tecniche concordate, che possono prevedere anche l'uso delle frequenze da parte del soggetto che accede. Ai fini dell'espletamento dell'obbligo di accesso gli aggiudicatari si attengono ai seguenti criteri minimi, non mutuamente esclusivi:

- a. se il richiedente richiede l'accesso su un'area di riferimento per cui le frequenze o parte di esse sono già impiegate da uno specifico aggiudicatario, l'accordo è realizzato con tale aggiudicatario, che fornisce l'accesso sulle frequenze aggiudicate;
- b. se il richiedente richiede l'accesso su un'area dove non vi è copertura, gli aggiudicatari gestiscono l'accordo in maniera collettiva o demandano al soggetto terzo fidato il compito di disciplinare l'utilizzo delle frequenze; in tal caso il

richiedente accesso e gli aggiudicatari possono demandare ad un soggetto terzo il compito di realizzare la copertura di rete.

L'accordo può avvenire anche per una parte delle frequenze nella banda a 26 GHz.

3. L'utilizzo delle frequenze nei casi di accesso di cui al punto 2 avviene sotto il controllo dell'aggiudicatario. Il soggetto che accede alla capacità o all'uso delle frequenze non diviene titolare di diritti sull'uso delle frequenze.

4. Il soggetto che accede alla capacità o all'uso delle frequenze ai sensi del punto 2 non può essere direttamente o indirettamente un operatore di servizi pubblici di comunicazione elettronica. Detto soggetto è tenuto a richiedere un'apposita autorizzazione al Ministero per la gestione della rete e l'uso delle frequenze e non può rivendere al pubblico servizi puri di comunicazione elettronica, salvo accordi specifici con l'aggiudicatario. Esso dovrà notificare il Ministero dell'accordo raggiunto e del proprio piano di uso della capacità o delle frequenze. Gli estremi di tale piano sono pubblicati sul sito *web* del Ministero.

5. Gli accordi di cui al punto 2 fanno salvi tutti gli obblighi previsti in relazione all'utilizzo delle frequenze ed al rispetto del modello di condivisione.

6. In tutti i fondi pubblici e privati del territorio nazionale con area circoscritta a frequentazione pubblica, la cui copertura con le frequenze a 26 GHz richiede il permesso del gestore del fondo, nei limiti della non interferenza con le omologhe frequenze utilizzate sul territorio pubblico esterno ai predetti fondi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo porti, aeroporti, stadi, arene da concerto, cinema, teatri, parchi nazionali, metropolitane, etc., la copertura può essere effettuata da qualunque aggiudicatario che, sulla base di non interferenza con altri eventuali aggiudicatari che operano nel fondo, può utilizzare tutte le frequenze della banda a 26 GHz. L'aggiudicatario, o gli aggiudicatari, che realizzano tale copertura sono tenuti a offrire agli altri aggiudicatari dei diritti d'uso nella banda 26 GHz, a condizioni commerciali, eque e non discriminatorie, l'accesso all'interno del fondo nella forma del *roaming* o ad altre condizioni tecniche concordate, al fine di consentire ai clienti di tutti gli aggiudicatari dei lotti in banda 26 GHz l'accesso ai servizi offerti dal proprio operatore all'interno del fondo.

7. Entro 180 giorni dall'aggiudicazione, e prima del rilascio dei diritti d'uso, gli aggiudicatari presentano al Ministero e all'Autorità un piano di massima per la gestione delle richieste di cui al punto 2, e lo aggiornano annualmente. Il piano viene pubblicato sul sito *web* degli aggiudicatari. In ogni momento il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze, in maniera giustificata e proporzionata, può ordinare la modifica delle condizioni del predetto piano.

10.9.6 Modello di condivisione in banda 26 GHz

1. Le condizioni di utilizzo ordinato, efficiente e non interferente delle frequenze in banda 26 GHz di cui ai punti 2 e seguenti del presente paragrafo si applicano agli

aggiudicatari delle frequenze in banda 26 GHz che devono porre in essere tutte le misure idonee a evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati.

2. Ciascun aggiudicatario delle frequenze dei lotti 26 GHz come previsto dall'art. 10 commi 2 e 3 della delibera 231/18/CONS è tenuto al rispetto del presente modello di condivisione la cui applicazione negli scenari effettivi verrà precisata in un allegato tecnico che verrà fornito ai partecipanti non oltre una settimana prima dell'inizio delle procedure di gara. Il modello di condivisione indica le modalità tecniche per garantire la verifica della protezione di tutte le utilizzazioni esistenti sia in banda che in banda adiacente. Il modello di condivisione si basa su principi generali indicati nelle normative tecniche di riferimento internazionali. Il modello prevede:

- a. l'individuazione dei criteri di protezione per i servizi incumbent, e delle eventuali aree di restrizione e di esclusione secondo quanto indicato dall'ECC Report 254, anche con riferimento:
 - alla decisione ECC Decision (18)06, approvata il 6 luglio 2018, sull'armonizzazione dell'uso della banda 26 GHz per il 5G;
 - all'analisi di coesistenza per l'intera banda da 26 GHz tra i sistemi 5G e i sistemi esistenti EESS/SRS, ISS, FSS e FS presenti nella banda di interesse di 24.25-27 GHz, e sistemi passivi nelle bande adiacenti da 23.6 GHz a 24 GHz secondo le indicazioni riportate nel CEPT Report 68 approvato il 6 luglio 2018;
 - alle linee guida ECC per le amministrazioni per la coesistenza dei servizi 5G con i diversi servizi incumbent, in fase di approvazione;
- b. la valutazione delle aree di esclusione e/o restrizione ottenute tramite modelli realistici che considerano le effettive orografia e morfologia del territorio, secondo i correnti standard internazionali indicati dalla Delibera AGCOM 231/18/CONS.

3. Agli aggiudicatari dei lotti per cui è richiesta la protezione con le utilizzazioni esistenti, previa sottoscrizione di accordi di riservatezza, verranno fornite mappe dettagliate con eventuali aree di esclusione e/o restrizione ottenute attraverso l'implementazione delle condizioni di protezione e del modello di condivisione.

4. La corretta implementazione delle condizioni di protezione e del modello di condivisione non dovrà pregiudicare ulteriori sviluppi dei servizi incumbent in banda adiacente. Nel rispetto delle norme tecniche che saranno definite per la coesistenza dei sistemi in banda, il Ministero potrà prevedere il futuro sviluppo dei servizi incumbent in banda, attraverso criteri di autorizzazione trasparenti, obiettivi e proporzionati, ed aventi il minimo impatto sullo sviluppo e la copertura dei servizi 5G;

5. Le modalità per la risoluzione dei possibili casi di interferenza e per la corretta gestione degli sviluppi dei servizi incumbent di cui al punto 4, verranno definite dal Ministero tavolo tecnico di cui al paragrafo 10.9.1.3.

ALLEGATO A

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta, di cui al paragrafo 5.2.4 del Disciplinare

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

bollo

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali

Viale America 201

00144 Roma

LUOGO E DATA

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

La società partecipa alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui al Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. xx del gg/mm/2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici ed al relativo Disciplinare.

Il paragrafo 5.2.3, lettera a) del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze debbano allegare, a pena di esclusione il relativo deposito cauzionale ai sensi della lettera d) del successivo paragrafo 5.2.4.

Il paragrafo 5.2.4 del Disciplinare prevede che all'offerta iniziale per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sia presentato un deposito cauzionale di importo pari o superiore a quanto previsto al paragrafo 5.1.4 del Disciplinare di gara, il valore di tale importo deve pertanto essere pari o superiore all'importo più elevato tra gli importi minimi di base d'asta corrispondenti ad un singolo lotto nelle bande di frequenza e tipologie di lotto per cui intende partecipare, indipendentemente dal numero di lotti per i quali intende partecipare.

Tale deposito cauzionale, deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America, 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi, e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'offerta e della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della gara per il quale è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere a firma autentica).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere a firma autentica. La fideiussione e la polizza assicurativa devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero, e dovranno, altresì, contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del Disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Il paragrafo 5.2.6 del Disciplinare indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del paragrafo 5.2.4 del Disciplinare e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 6.3.1, 6.3.5, 6.3.6 del Disciplinare.

Salvo quanto previsto nel paragrafo 5.2.6, lettere a), b) e c) del Disciplinare, lo svincolo del deposito costituito dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d'uso, ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti: in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, codice

fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di € (in cifre) (in lettere/00) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale di cui alla lettera "(A, o B o C o D o E o F o G)" della tabella del paragrafo 5.1.4 del Disciplinare, a garanzia dell'impegno irrevocabile della Società a pagare l'importo minimo fissato per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande [*specificare le bande corrispondenti alla lettera precedentemente indicata*] MHz o GHz, e della corretta partecipazione della stessa alla procedura per l'attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alle Premesse.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso di gara e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di ... mesi a decorrere dalla data di rilascio [*non inferiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze*] e comunque fino al rilascio dei diritti d'uso.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio l'importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 5.2.6 del Disciplinare, fino all'ammontare dell'intero importo della presente fideiussione, a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso inviata via PEC o a mezzo raccomandata, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera inviata via PEC o a mezzo raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti.

(BANCA)

(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

LA FIDEIUSSIONE DOVRÀ ESSERE REDATTA IN BOLLO E LE FIRME DEI RAPPRESENTANTI DEL RILASCIANTE LA FIDEIUSSIONE DOVRANNO ESSERE A FIRMA AUTENTICA.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.

ALLEGATO B

Modello di offerta economica iniziale di cui ai paragrafi 5.2.3 lettera b) e 5.2.5 del Disciplinare di Gara

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione
e Postali
Viale America 201, 00144 Roma

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz

di cui all'Avviso di gara
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto ai paragrafi 5.2.3, lettera b) e 5.2.5 del Disciplinare di Gara,

la società (le società)
con sede legale in
iscritta/e al registro delle imprese dial n.,
codice fiscale/partita IVA n.
in persona del suo legale rappresentante
nato a il
in forza dei poteri allo stesso attribuiti con:

.....
presenta offerta iniziale per un blocco di frequenze nella banda a (selezionare tra: 700 MHz, 3700 MHz, 26 GHz)

sigla del blocco di frequenze

(selezionare tra: 700_R, 700_FDD, 700_SDL, 3700_C1, 3700_C2, 3700_C3-C4, 26GHz, ai sensi del paragrafo 5.1.1 del Disciplinare)

di euro (.....in lettere)

Luogo e Data

Firma del legale rappresentante/dei legali rappresentanti

ALLEGATO C

Modello di offerta economica iniziale di cui ai paragrafi 5.5.3, 8.6.1/2 lettera b) e 8.7 del Disciplinare di Gara

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione
e Postali
Viale America 201, 00144 Roma

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda

di cui all'Avviso di gara

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n. 80 dell' 11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Procedura di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze non assegnati nelle bande 694-790 MHz e 26.5-27.5 GHz

Con riferimento alla procedura in oggetto e a quanto previsto ai paragrafi 5.5.3, 8.6.1/2 lettera b) e 8.7 del Disciplinare di Gara,

la società (le società)

con sede legale in

iscritta/e al registro delle imprese dial n.,

codice fiscale/partita IVA n.

in persona del suo legale rappresentante

nato a il

in forza dei poteri allo stesso attribuiti con:

.....

presenta offerta iniziale per un blocco di frequenze nella banda a MHz

sigla del blocco di frequenze

(selezionare tra: 700_FDD, 700_SDL, 26G, ai sensi del paragrafo 5.1.1 del Disciplinare)

di euro (*.....in lettere*)

Luogo e Data

Firma del legale rappresentante/dei legali rappresentanti

ALLEGATO 1

Elenco dei comuni pertinenti all'obbligo di cui all'art. 12, comma 4 Delibera 231/18/CONS.

	Comune	Provincia	Regione
1	Gagliano Aterno	L'Aquila	Abruzzo
2	Civita d'Antino	L'Aquila	Abruzzo
3	Morino	L'Aquila	Abruzzo
4	Castiglione a Casauria	Pescara	Abruzzo
5	Brittoli	Pescara	Abruzzo
6	Canistro	L'Aquila	Abruzzo
7	Introdacqua	L'Aquila	Abruzzo
8	Barete	L'Aquila	Abruzzo
9	Tossicia	Teramo	Abruzzo
10	Montebello di Bertona	Pescara	Abruzzo
11	Fresagrandinaria	Chieti	Abruzzo
12	Sorbo San Basile	Catanzaro	Calabria
13	Sorianello	Vibo Valentia	Calabria
14	Canolo	Reggio Calabria	Calabria
15	Capistrano	Vibo Valentia	Calabria
16	Letino	Caserta	Campania
17	Savignano Irpino	Avellino	Campania
18	Raviscanina	Caserta	Campania
19	San Gregorio Matese	Caserta	Campania
20	Montecorice	Salerno	Campania
21	Vernasca	Piacenza	Emilia-Romagna
22	Bore	Parma	Emilia-Romagna
23	Ventasso	Reggio Emilia	Emilia-Romagna
24	Pontebba	Udine	Friuli Venezia Giulia
25	Tramonti di Sopra	Pordenone	Friuli Venezia Giulia
26	Bordano	Udine	Friuli Venezia Giulia
27	Resiutta	Udine	Friuli Venezia Giulia
28	Lauco	Udine	Friuli Venezia Giulia
29	Ragogna	Udine	Friuli Venezia Giulia
30	Comeglians	Udine	Friuli Venezia Giulia
31	Nespolo	Rieti	Lazio
32	Pozzaglia Sabina	Rieti	Lazio
33	Rocca Sinibalda	Rieti	Lazio
34	Pico	Frosinone	Lazio
35	Varco Sabino	Rieti	Lazio
36	Petrella Salto	Rieti	Lazio

37	Trivigliano	Frosinone	Lazio
38	Cittareale	Rieti	Lazio
39	Santopadre	Frosinone	Lazio
40	Morro Reatino	Rieti	Lazio
41	Nasino	Savona	Liguria
42	Zignago	La Spezia	Liguria
43	Prell†	Imperia	Liguria
44	Vendone	Savona	Liguria
45	Rezzoaglio	Genova	Liguria
46	San Colombano Certenoli	Genova	Liguria
47	Valbrevenna	Genova	Liguria
48	Cernago	Pavia	Lombardia
49	Oltressenda Alta	Bergamo	Lombardia
50	Tartano	Sondrio	Lombardia
51	Val di Nizza	Pavia	Lombardia
52	Rosasco	Pavia	Lombardia
53	Tornata	Cremona	Lombardia
54	Canevino	Pavia	Lombardia
55	Bianzano	Bergamo	Lombardia
56	Crotta d'Adda	Cremona	Lombardia
57	Brallo di Pregola	Pavia	Lombardia
58	Santa Margherita di Staffora	Pavia	Lombardia
59	Mezzana Rabattone	Pavia	Lombardia
60	Rognano	Pavia	Lombardia
61	Comazzo	Lodi	Lombardia
62	Lanzada	Sondrio	Lombardia
63	Genga	Ancona	Marche
64	Monte Grimano Terme	Pesaro e Urbino	Marche
65	Montegallo	Ascoli Piceno	Marche
66	Conca Casale	Isernia	Molise
67	San Pietro Avellana	Isernia	Molise
68	Fossalto	Campobasso	Molise
69	Pietracupa	Campobasso	Molise
70	Cercemaggiore	Campobasso	Molise
71	Pizzone	Isernia	Molise
72	Sambuco	Cuneo	Piemonte
73	Isasca	Cuneo	Piemonte
74	Sabbia	Vercelli	Piemonte
75	Valloriate	Cuneo	Piemonte
76	Falmenta	Verb-Cus-Ossola	Piemonte

77	Rossa	Vercelli	Piemonte
78	Valmala	Cuneo	Piemonte
79	Campiglia Cervo	Biella	Piemonte
80	Cortandone	Asti	Piemonte
81	Celle Enomondo	Asti	Piemonte
82	San Giorgio Scarampi	Asti	Piemonte
83	Villaromagnano	Alessandria	Piemonte
84	Solonghello	Alessandria	Piemonte
85	Paroldo	Cuneo	Piemonte
86	Prasco	Alessandria	Piemonte
87	Druogno	Verb-Cus-Ossola	Piemonte
88	Premia	Verb-Cus-Ossola	Piemonte
89	Brondello	Cuneo	Piemonte
90	Trezzo Tinella	Cuneo	Piemonte
91	Cerretto Langhe	Cuneo	Piemonte
92	Pontestura	Alessandria	Piemonte
93	Ricaldone	Alessandria	Piemonte
94	Revigliasco d'Asti	Asti	Piemonte
95	Avolasca	Alessandria	Piemonte
96	Roascio	Cuneo	Piemonte
97	Vigliano d'Asti	Asti	Piemonte
98	Marsaglia	Cuneo	Piemonte
99	Montemarzino	Alessandria	Piemonte
100	Gabiano	Alessandria	Piemonte
101	Montabone	Asti	Piemonte
102	Segariu Medio	Campidano	Sardegna
103	Pompu	Oristano	Sardegna
104	Noragugume	Nuoro	Sardegna
105	Sclafani Bagni	Palermo	Sicilia
106	Monteverdi Marittimo	Pisa	Toscana
107	Valfloriana	Trento	Trentino-Alto Adige
108	Sover	Trento	Trentino-Alto Adige
109	Castel Condino	Trento	Trentino-Alto Adige
110	Terragnolo	Trento	Trentino-Alto Adige
111	Bionaz	Aosta	Valle D'Aosta
112	Perloz	Aosta	Valle D'Aosta
113	Cogne	Aosta	Valle D'Aosta
114	Laghi	Vicenza	Veneto
115	San Germano dei Berici	Vicenza	Veneto
116	La Valle Agordina	Belluno	Veneto

117	Cinto Euganeo	Padova	Veneto
118	Bevilacqua	Verona	Veneto
119	Gambugliano	Vicenza	Veneto
120	Vallada Agordina	Belluno	Veneto